

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 agosto 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2025. Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Carino Giovanni. (25A04573).	Pag. 1
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	
Ministero dell'economia e delle finanze	
DECRETO 22 luglio 2025. Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2024 a 182 giorni. (25A04574).	
Pag. 1	
DECRETO 22 luglio 2025. Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 2024 a 182 giorni. (25A04575).	
Pag. 2	
Ministero dell'interno	
DECRETO 8 agosto 2025. Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti. (25A04680).	
Pag. 2	
DECRETO 12 agosto 2025. Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche. (25A04695)	
Pag. 7	
DECRETO 15 luglio 2025. Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (25A04576)	
Pag. 11	



DECRETO 1° agosto 2025.

Modifiche al decreto 23 marzo 2022, recante: «Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127». (25A04577) Pag. 13

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 1° agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fabio D.V. società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A04578). Pag. 14

DECRETO 1° agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il giardino 88 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A04579). Pag. 16

DECRETO 1° agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gestioni scolastiche società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (25A04580). Pag. 17

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 luglio 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2025-2027 nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. (25A04581). Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 15 maggio 2025.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Assegnazione di risorse per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica (articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - legge di bilancio 2025). (Delibera n. 21/2025). (25A04592). Pag. 19

DELIBERA 15 maggio 2025.

Ministero dell'università e della ricerca - Modifica del Programma operativo «Ricerca e innovazione» complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020. (Delibera n. 20/2025). (25A04648) Pag. 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prograf». (25A04582) Pag. 89

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azacitidina Zentiva». (25A04583) Pag. 89

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc». (25A04584) Pag. 89

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Akynezeo». (25A04585) . Pag. 90

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin». (25A04586) . Pag. 91

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Kipling». (25A04587) Pag. 91

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan». (25A04588) Pag. 92

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zestril». (25A04589) Pag. 93

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen» (25A04590). Pag. 93

Rettifica dell'estratto della determina n. aRM - 140/2025 - 68 del 21 luglio 2025 di revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myelostim». (25A04591). Pag. 94



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 giugno 2025.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Carino Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 9 aprile 2024;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Carino Giovanni;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Carino Giovanni nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 5 maggio 1948.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2012

25A04573

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2024 a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 87918 del 26 settembre 2024, che ha disposto per il 30 settembre 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;


Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 87918 del 26 settembre 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 2024, emessi con decreto n. 87918 del 26 settembre 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 3,112%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,451.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,451.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,613% e a 4,111%.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04574

DECRETO 22 luglio 2025.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 2024 a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 106187 del 27 novembre 2024, che ha disposto per il 29 novembre 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 106187 del 27 novembre 2024 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 novembre 2024, emessi con decreto n. 106187 del 27 novembre 2024, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 2,724%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,642.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,642.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,225% e a 3,723%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04575

DECRETO 8 agosto 2025.

Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

Visti, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la «riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione»;

Visto l'art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», che, in «attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a*), della legge 9 agosto 2023, n. 111», introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, subordinandola al ricorrere di determinate condizioni di accesso, e, in particolare, il comma 444 che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione delle relative disposizioni di attuazione e di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonché l'individuazione delle «modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio»;


Visti gli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recanti, rispettivamente, la disciplina relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per alcune particolari categorie di soggetti e la disciplina delle agevolazioni per le cooperative di produzione e lavoro;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visti gli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recanti la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, gli allegati A e B annessi alla medesima legge, recanti, rispettivamente, i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e i beni immateriali (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»;

Visto l'art. 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante la disciplina della sostituzione dei beni di cui all'art. 1, comma 30, della medesima legge n. 205 del 2017 e all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;



Visto l'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha istituito il piano c.d. «Transizione 5.0» riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) IRES: l'imposta sul reddito delle società, di cui agli articoli 72 e seguenti del TUIR;

c) investimenti rilevanti: gli investimenti in beni strumentali nuovi, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

d) condizioni di accesso: condizioni da rispettare per accedere alla riduzione dell'aliquota IRES relative all'accantonamento dell'utile, all'effettuazione degli investimenti rilevanti, all'incremento occupazionale e all'assenza della fruizione della cassa integrazione guadagni;

e) cause di decadenza: ipotesi che comportano la decadenza dalla riduzione dell'aliquota IRES riguardanti la distribuzione dell'utile accantonato, l'estromissione o la delocalizzazione in strutture produttive localizzate all'estero dei beni oggetto degli investimenti rilevanti;

f) periodo di sorveglianza: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti fino al termine del quinto periodo d'imposta successivo;

g) operazioni di riorganizzazione aziendale: le fusioni, le scissioni e i conferimenti d'azienda cui si applica il principio di neutralità fiscale, di cui al Titolo III, Capi III e IV, del TUIR.

Art. 2.

Riduzione dell'aliquota IRES

1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento tributario, dell'art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il

quale è stata introdotta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR.

Art. 3.

Ambito soggettivo

1. La riduzione dell'aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR.

2. Per i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la riduzione dell'aliquota IRES spetta in relazione al reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta.

3. Sono esclusi dalla riduzione dell'aliquota IRES, le società e gli enti che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

2) determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;

b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

Art. 4.

Condizioni di accesso relative all'accantonamento dell'utile

1. La riduzione dell'aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

b) un ammontare non inferiore al 30 per cento dell'utile accantonato di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti di cui all'art. 5.

2. Ai fini del comma 1 si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'art. 2433-bis del codice civile relativi al medesimo esercizio.

3. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, si fa riferimento all'utile accantonato relativo all'attività commerciale svolta.



Art. 5.

Condizioni di accesso relative agli investimenti rilevanti

1. Ai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, che accantonano l'utile alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 4, la riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati gli investimenti rilevanti nella misura di cui al comma 5.

2. Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

a) i beni compresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) i beni di cui all'art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.

3. I beni di cui al comma 2, lettera a), devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; l'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). Nel caso di investimenti rilevanti aventi ad oggetto i beni di cui al comma 2, lettera b), oltre alla condizione di cui al primo periodo, occorre conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

4. Gli investimenti rilevanti nei beni di cui al comma 2 devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Ai fini del primo periodo gli investimenti rilevanti si considerano realizzati ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a dodici mesi se l'esercizio ha durata superiore.

5. L'ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

a) 30 per cento dell'utile accantonato, ai sensi dell'art. 4;

b) 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

c) 20.000 euro.

6. Se nel periodo indicato al comma 4 è necessario sostituire uno o più beni oggetto degli investimenti rilevanti, e sempre che ricorrano le altre condizioni previste nell'art. 1, comma 35, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini del comma 5, rileva il costo dell'investimento sostitutivo.

7. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, l'importo degli investimenti rilevanti, qualora si tratti di beni utilizzati anche per l'attività istituzionale, si determina in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Art. 6.

Condizione di accesso relativa alla base occupazionale

1. La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. La verifica della condizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

3. L'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera a), numero 2), si determina sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024, avuto riguardo al numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

4. Ai fini della condizione di cui al comma 1, lettera b), si considera esclusivamente la fruizione dell'istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.



Art. 7.

*Cause di decadenza
e recupero dell'agevolazione*

1. I soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) qualora la quota di utile accantonato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni di cui all'art. 5 siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

2. Ai fini del comma 1, lettera *a)*:

a) l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con l'utile accantonato di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, l'utile utilizzato a copertura perdite e le eventuali variazioni sono indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi;

b) si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile accantonato ai sensi dell'art. 4, comma 2;

c) per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato italiano, la riduzione del fondo di dotazione, determinato ai sensi dell'art. 152, comma 2, del TUIR, è considerata distribuzione di utili se:

1) dovuta all'attribuzione di somme alla casa madre;

2) derivante dalla rideterminazione del fondo di dotazione tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione delle attività esercitate dalla stessa, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da essa assunti.

3. Ai fini del comma 1, lettera *b)*:

a) con riferimento agli investimenti sostitutivi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) i beni di cui all'art. 5, comma 2, localizzati al di fuori del territorio nazionale per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni, si intendono destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero; tale periodo va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene.

4. Nei casi di cui al presente articolo il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui al presente articolo.

Art. 8.

Consolidato fiscale

1. Per le società e per gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del TUIR, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES, determinato ai sensi del presente decreto da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione, fermo restando quanto stabilito dal comma 3.

2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti, è determinato computando prioritariamente gli eventuali redditi complessivi negativi in diminuzione dei redditi complessivi netti positivi per i quali non spetta la riduzione dell'aliquota IRES.

3. Se il reddito complessivo globale è, in tutto o in parte, da assoggettare all'aliquota IRES ridotta, la società o ente controllante ha la facoltà di computare in diminuzione, fino a concorrenza della quota di reddito su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES, fermo restando quanto disposto dall'art. 84, comma 1, primo periodo, del TUIR, le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti.

4. Alle eventuali somme percepite o versate in contropartita del beneficio della riduzione dell'aliquota IRES ricevuto o attribuito si applica l'art. 118, comma 4, del TUIR.

5. Qualora si verificano, in capo a una o più società o enti appartenenti al consolidato nazionale, le cause di decadenza di cui all'art. 7, la società controllante è tenuta a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui allo stesso art. 7.


6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

Art. 9.

Trasparenza fiscale

1. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Ai fini del comma 1, il reddito complessivo netto dei soci, qualora da assoggettare parzialmente all'aliquota IRES ridotta, è determinato computando prioritariamente in diminuzione dal reddito complessivo per il quale non spetta la riduzione dell'aliquota IRES, fermo restando quanto stabilito dall'art. 84, comma 1, primo periodo, del TUIR e all'art. 13 del presente decreto, le eventuali perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti.



3. Qualora si verificano, in capo alla partecipata, le cause di decadenza di cui all'art. 7, i soci sono tenuti a versare la differenza dell'imposta dovuta, a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui allo stesso art. 7.

Art. 10.

Coordinamento con la disciplina CFC e con quella degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati

1. L'aliquota IRES si assume, in ogni caso, con l'aliquota di cui all'art. 77, ai fini:

a) del confronto tra l'aliquota di imposizione nominale estera e quella italiana disposto dall'art. 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR;

b) del confronto tra la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti e quella a cui gli stessi sarebbero stati assoggettati qualora residenti in Italia, ai sensi dell'art. 167, comma 4, lettera a), del TUIR.

Art. 11.

Operazioni di riorganizzazione aziendale

1. Ai fini del presente decreto, salvo quanto indicato nei commi successivi, per le operazioni di fusione e scissione effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la società risultante dalla fusione o incorporante nonché la beneficiaria della scissione, dalla data in cui l'operazione ha effetto, subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell'aliquota IRES nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione.

2. Il soggetto che non ha soddisfatto la condizione di cui all'art. 5, comma 5, alla data antecedente a quella da cui hanno effetto le operazioni di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, anche se effettuate entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, può, comunque, fruire della riduzione dell'aliquota IRES se l'avente causa realizza gli ulteriori investimenti rilevanti, ai fini del rispetto della medesima condizione.

3. I commi 1 e 2 si applicano, ove compatibili, alle operazioni di conferimento di azienda e scissione mediante scorporo.

4. Qualora sia effettuata un'operazione di riorganizzazione aziendale nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 tra uno o più soggetti di cui almeno uno non soddisfa la condizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), la fruizione della riduzione dell'aliquota IRES spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 dei soggetti per i quali è soddisfatta tale condizione e la somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio, relativo al medesimo esercizio, di tutti i soggetti partecipanti alla suddetta operazione.

5. Ai fini della condizione di accesso di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), non assumono rilievo le operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. Si applica il comma 4 se, nelle operazioni ivi disciplinate, almeno uno dei soggetti coinvolti non soddisfa la condizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini della causa di decadenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), le operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, dal dante causa che ha fruito della riduzione dell'aliquota IRES, non determinano il verificarsi della medesima causa di decadenza se la quota di utile accantonato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), iscritta nel prospetto di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), dei soggetti coinvolti nell'operazione di riorganizzazione aziendale, sia ricostituita nel prospetto della dichiarazione dei redditi dell'avente causa, alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 172, commi 5 e 6 e 173, comma 9, in proporzione al costo dei beni, assunto al lordo degli ammortamenti già dedotti, oggetto degli investimenti rilevanti, acquisiti quali elementi patrimoniali di quest'ultimo. Il primo periodo non si applica alle operazioni di conferimento di azienda e scissione mediante scorporo per le quali resta ferma l'applicazione della causa di decadenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), per il residuo periodo di sorveglianza, in capo al dante causa anche se, per effetto di tali operazioni, sono trasferiti o assegnati i beni oggetto degli investimenti rilevanti.


7. Ai fini della causa di decadenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), le operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento, da soggetti che hanno fruito della riduzione dell'aliquota IRES, non determinano il verificarsi della medesima causa di decadenza se i beni oggetto degli investimenti rilevanti non siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dalla società avente causa, entro il residuo periodo di sorveglianza.

Art. 12.

Cumulo con altre agevolazioni

1. Ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

2. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17, comma 12, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti dell'IRES ridotta ai sensi del presente decreto.



Art. 13.

Altre disposizioni

1. L'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi.

2. I soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, in deroga all'art. 84 del TUIR, hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti.

3. Ai fini del presente decreto, la rideterminazione dell'utile e, conseguentemente del reddito relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti sull'utile accantonato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e sulle soglie degli investimenti rilevanti di cui all'art. 5. La riduzione dell'aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.

4. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2025

Il Vice Ministro: LEO

25A04680

DECRETO 12 agosto 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare

operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;


Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la



prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 agosto 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 98.306 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 agosto 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT), a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 agosto 2026 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.



Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 agosto 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.


Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.



Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 agosto 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.



Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A04695

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 luglio 2025.

Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, lettera c), della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 3110/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga il regolamento (UE) n. 305/2011;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 10 marzo 1998 recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012, recante «Tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a*), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022, concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a*), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2023, concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a*), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 11 settembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2024, recante «Ridefinizione degli incarichi di funzione ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 settembre 2024, recante «Modifiche al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera *a*), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2024;

Considerato che la qualificazione della figura del manutentore antincendio è oggetto di continue evoluzioni, dovute ai costanti aggiornamenti delle normative tecniche di settore;

Considerate le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale;

Rilevata l'esigenza di portare a compimento l'implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato;

Considerata la complessità ed i tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici di cui all'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 da parte delle commissioni esaminatrici;

Ravvisata, pertanto, la necessità di differire il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore;

Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021


1. Al comma 1-*bis* dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «25 settembre 2026».

Art. 2.

Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021

1. All'allegato II, al punto 3, comma 4, al punto 4, comma 4, ed al punto 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 le parole «Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica» sono sostituite delle seguenti: «Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica».

2. All'allegato II, punto 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 le parole «Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica» sono sostituite delle seguenti: «Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica».



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

25A04576

DECRETO 1° agosto 2025.

Modifiche al decreto 23 marzo 2022, recante: «Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno» ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti rispettivamente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, «Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», adottato in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, che demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'interno l'individuazione dei datori di lavoro;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 2022 recante «Individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2022 recante «Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127», con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, i datori di lavoro;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2023 recante «Disposizioni relative all'individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del 6 giugno 2024 recante «Ridefinizione degli incarichi di funzione ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», con il quale sono state ridefinite le specifiche posizioni funzionali, nei vari ruoli, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerati i compiti e le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le conseguenti peculiari condizioni di impiego operativo;

Tenuto conto, inoltre, delle attività svolte dal personale in possesso di specializzazioni o specialità soggetti a requisiti ed attivazione diversificati;


Ritenuto necessario l'aggiornamento del citato decreto del 23 marzo 2022 recante «Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127»;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto
del Ministro dell'interno 23 marzo 2022*

1. Al comma 4, dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2022, le parole dopo Vice Capo Dipartimento Vicario: «del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ad eccezione delle unità immobiliari di pertinenza esclusiva degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei» sono sostituite dalle seguenti: «- Direttore centrale per l'Amministrazione generale e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo del Dipartimento per



l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con eccezione delle unità immobiliari di pertinenza degli uffici di diretta collaborazione del ministro, delle aree riservate, di quelle assegnate alle segreterie dei sottosegretari di Stato e di quelle utilizzate in via esclusiva dai».

2. Al comma 7, dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2022, le parole: «Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali».

3. Dopo il comma 7, dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2022 inserire il seguente comma: «7-bis. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni dei comprensori di Capannelle in piazza Scilla 2 - Roma, dell'Istituto superiore antincendi in via del Commercio 13 - Roma e della Scuola di formazione operativa in via Roma 329 - Montelibretti sono attribuite al Direttore centrale per la formazione».

Art. 2.

Modifiche dell'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2022

1. L'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2022 è sostituito dall'allegato A di cui al presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: PIANTEDOSI

ALLEGATO A

(art. 3)

Individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1) Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per i luoghi di lavoro degli uffici di sua diretta collaborazione.

2) Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per i luoghi di lavoro degli uffici di sua diretta collaborazione.

Per le parti comuni del compendio «Viminale» in uso esclusivo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3) Direttore centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile e delle articolazioni dipendenti.

4) Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e delle articolazioni dipendenti.

5) Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica e delle articolazioni dipendenti.

6) Direttore centrale per le risorse umane.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per le risorse umane e delle articolazioni dipendenti.

7) Direttore centrale per la formazione.

Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso alla Direzione centrale per la formazione e delle articolazioni dipendenti.

Per le parti comuni dei comprensori di Capannelle in piazza Scilla 2 - Roma, dell'Istituto superiore antincendi in via del Commercio 13 - Roma e della Scuola di formazione operativa in via Roma 329 - Montelibretti.

8) Direttore centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali.

Per le parti comuni dell'immobile di via Cavour, 5 - Roma.

9) Direttore centrale per l'amministrazione generale.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per l'amministrazione generale e delle articolazioni dipendenti.

10) Direzione centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per l'attività ispettiva e affari legali e delle articolazioni dipendenti.

11) Direzione centrale per la salute.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la salute e delle articolazioni dipendenti.

12) Direttore centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari.

Per i luoghi di lavoro della Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari e delle articolazioni dipendenti.

13) Dirigente dell'Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale.

Per i luoghi di lavoro e per le aree in uso all'Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale.

25A04577

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY


DECRETO 1° agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fabio D.V. società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;



Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la società cooperativa «Fabio D.V. società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Sara Agostini;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa del commissario liquidatore, pervenuta in data 19 dicembre 2022, nella quale è stato rilevato lo stato di insolvenza della società cooperativa in quanto, dalla situazione patrimoniale così come ricostruita, vi sono debiti per un importo di circa euro 673.506,37 a fronte dell'impossibilità di recupero di qualsiasi credito;

Considerato che in data 28 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che nelle more di adozione del provvedimento, in data 17 gennaio 2025, è pervenuta la sentenza 16 gennaio 2025 n. 46/2025, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fabio D.V. società cooperativa»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Visto il reclamo avverso la sentenza di insolvenza, avanzato dal legale rappresentante della cooperativa *in bonis*;

Vista la sentenza della Corte d'appello del 5 maggio 2025 n. 2740/2025, con la quale è stato accolto il succitato reclamo e, per l'effetto, dichiarata la nullità della reclamata sentenza per difetto del contraddittorio, con rinvio al giudice di primo grado;

Preso atto che il Tribunale di Roma ha, conseguentemente, emesso decreto con il quale ha nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., e fissato la prosecuzione del procedimento al 22 settembre 2025, al fine di accertare l'esistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e richiedendo, contestualmente, l'acquisizione del parere dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa, ai sensi dell'art. 297 CCII;

Ritenuto di dover comunque procedere con la disposizione della liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa, ritenendo pienamente provata la sussistenza dello stato di insolvenza, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è designato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera *f)* della predetta direttiva e nell'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Sara Agostini è idonea ai criteri fissati dalla predetta direttiva, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Sara Agostini, nel corso della procedura di scioglimento, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno, quindi, confermare la dott.ssa Sara Agostini nella carica di commissario liquidatore della instauranda procedura;

Decreta:

Art. 1.


1. La società cooperativa «Fabio D.V. società cooperativa», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 13511231006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (codice fiscale GST-SRA72P46D969J), domiciliata in Roma (RM), via Angelo Fava n. 46/D, già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04578

DECRETO 1° agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il giardino 88 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il d.d. del 14 maggio 2024 n. 33/SAA/2024, con il quale la società cooperativa «Il Giardino 88 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 08643220588) è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Marina Scandurra;

Vista la sentenza del 6 febbraio 2025 del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Giardino 88 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza designa il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Marina Scandurra è idonea rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Marina Scandurra, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Tenuto conto che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ritiene opportuno confermare il commissario in carica nella procedura di scioglimento, dott.ssa Marina Scandurra, quale professionista incaricato anche del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Giardino 88 società cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 08643220588), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore la dott.ssa Marina Scandurra, nata a Roma il 15 dicembre 1969 (codice fiscale: SCNMR-N69T55H501N), ivi domiciliata in via Ezio n. 24, già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04579



DECRETO 1° agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gestioni scolastiche società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Gestioni scolastiche società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 agosto 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.396.403,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 5.505.223,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 5.249.291,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi azionati dalla cooperativa verso famiglie di studenti per mancato pagamento di rette scolastiche, da giudizi pendenti presso il Tribunale per mancato pagamento di affitti di locali da parte della cooperativa, nonché per mancato pagamento di spese legali a professionisti e da un atto di pignoramento in essere da parte della Banca Unicredit;

Considerato che in data 9 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Gestioni scolastiche società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale n. 04065171003), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976 (codice fiscale: ZNGLGU76M05D086W), domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04580



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 luglio 2025.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2025-2027 nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;

Visto in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2018, a norma del quale «Il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo di numero due unità»;

Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2018, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di due distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni interessate. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 14, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2018, a norma del quale la Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota prot. n. MAECI 5151 del 28 marzo 2025, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2024, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2025, di individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale

per la definizione dell'accordo per il triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, dal quale risulta individuata come rappresentativa l'organizzazione sindacale SNDMAE;

Ritenuto opportuno procedere all'immediata attribuzione dei distacchi sindacali, senza alcuna preventiva comunicazione, essendo SNDMAE l'unica organizzazione sindacale rappresentativa del personale della carriera diplomatica nel triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, a favore del personale della carriera diplomatica, è determinato in numero di due unità.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, di cui al comma 1, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione, accertate per ogni organizzazione sindacale rappresentativa alla data del 31 dicembre 2024.

3. Il contingente complessivo di due distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2018, è attribuito all'organizzazione sindacale SNDMAE.


4. Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è consentito, nei limiti massimi indicati nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 11, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 24 luglio 2025

Il Ministro: ZANGRILLO

25A04581



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 15 maggio 2025.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Assegnazione di risorse per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica (articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - legge di bilancio 2025). (Delibera n. 21/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, re-

lativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;



Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che al comma 511, nel testo originariamente vigente, aveva autorizzato la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della Strada statale 106 Jonica;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali

e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando nel caso delle risorse destinate alle amministrazioni centrali una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali (art. 1, comma 178, lettera *b*), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento (art. 1, comma 178, lettera *c*), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *e*), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle iniziative e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla lettera *a*); (art. 1, comma 178, lettera *f*), della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e*), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i*), della legge n. 178 del 2020);

Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC, e l'art. 4 del medesimo decreto-legge, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77, con la quale il Comitato ha disposto l'imputazione programmatica delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 alle amministrazioni centrali;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, con la quale il Comitato ha disposto, tra l'altro, la modifica dell'imputazione della quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare l'art. 1, comma 529, che ha sostituito il citato comma 511 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con i seguenti commi:

«511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della Strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037;

511-*bis*. Per le finalità di cui al comma 511 è altresì autorizzata la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse di cui al primo periodo e stabilite le rispettive annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'art. 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2025, con il quale è stato nominato Commissario straordinario per la «Riqualificazione della Strada statale 106 Jonica» l'ing. Francesco Caporaso;

Vista la nota 2 aprile 2025, n. 11460, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di seguito MIT, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di attribuzione delle risorse FSC 2021-2027 in relazione agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 529 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per l'intervento denominato «Strada statale n. 106 Jonica - Nuovo asse viario - Tratto Sibari-Rossano (Lotto 1 e Lotto 2)», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che la proposta di assegnazione delle risorse formulata dal MIT è articolata come segue:


1. 1.094.605.474,49 euro, ad integrazione degli stanziamenti riferiti ai 2 lotti funzionali dell'intervento «Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie) al km 25+000 (Innesto SS534 Sibari). Variante in nuova sede categoria B da Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie a Innesto SS534 Sibari compreso l'adeguamento a categoria B della SS534 Sibari dallo sv. con il Megalotto 3 alla SS106 Radd.- Lotti 1 e 2 - da Coserie a Sibari», così ripartiti:

567.697.864,21 euro in favore del Lotto 1 – da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) (CZ399 - CUP F31B23000030001), il cui costo complessivo è pari a 736.558.836,78 euro, di cui 151.000.000,00 euro a valere su risorse FSC 2014-2020 assegnate con delibera CIPE n. 98 del 2017 e 17.860.972,57 euro a valere su risorse stanziata dalla legge di bilancio 2024;

526.907.610,28 euro in favore del Lotto 2 - da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare) (CZ400 - CUP F31B23000040001), il cui costo complessivo è pari a 545.056.982,36 euro, di cui 18.149.372,08 euro finanziato a valere su risorse della legge di bilancio 2024;

2. 25.443.743,84 euro, in favore dell'intervento «SS 106 Jonica - Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 Stralcio 1 - Lotto 2 - da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotona (fine intervento)» (CZ395 - CUP F11B23000030001), il cui costo complessivo è pari a 346.457.336,79 euro; tale assegnazione è volta a ripristinare risorse in precedenza stanziata con la legge di bilancio per il 2023;

Considerato che la proposta del MIT è basata sulla richiesta formulata del Commissario straordinario con nota n. 117 del 21 marzo 2025, con la quale sono stati trasmessi i cronoprogrammi finanziari e procedurali di cui al comma 511-*bis* dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, con l'esplicitazione del costo del Lotto 1 e del Lotto 2, delle coperture finanziarie già disponibili e dei finanziamenti da assentire con deliberazione CIPESS, così articolata (valori in euro):



	CZ399	CZ400	CZ395	TOTALE COMPLESSIVO
2026	-	50.000.000,00	25.443.743,84	75.443.743,84
2027	60.000.000,00	110.000.000,00	-	170.000.000,00
2028	140.000.000,00	125.000.000,00	-	265.000.000,00
2029	145.000.000,00	120.000.000,00	-	265.000.000,00
2030	145.000.000,00	100.000.000,00	-	245.000.000,00
2031	77.697.864,21	21.907.610,28	-	99.605.474,49
TOTALE	567.697.864,21	526.907.610,28	25.443.743,84	1.120.049.218,33

Vista la nota 4 aprile 2025, n. 4084, con la quale il DIPE ha segnalato la necessità di acquisire il conforme intendimento del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, quale Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di politiche di coesione territoriale, nonché l'integrazione della proposta con gli elementi informativi, previsti dalla norma di riferimento, a cura del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali l'individuazione delle annualità di assegnazione delle risorse FSC, in coerenza con il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, nonché delle modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle medesime risorse;

Vista la nota n. 2017-P del 15 aprile 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ha trasmesso la proposta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, con relativi allegati, sottoponendo al Comitato l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un importo complessivo di 1.120.049.218,33 euro a valere sul FSC, periodo di programmazione 2021-2027;

Considerato che l'assegnazione complessiva di risorse FSC 2021-2027 per l'importo di 1.120.049.218,33 euro è da imputarsi alla quota programmatica di pertinenza del MIT ai sensi della sopra citata delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, pari a complessivi 4.992.832.421 euro;

Considerato che la proposta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, formulata in coerenza con i cronoprogrammi procedurali e finanziari indicati nella nota del 21 marzo 2025 del Commissario straordinario e con le disponibilità annuali del FSC sul bilancio dello Stato, che presentano la necessaria capienza, imputa le risorse FSC 2021-2027 oggetto di assegnazione alle seguenti annualità finanziarie (valori in euro):

LOTTO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE
CZ399	-	60.000.000,00	140.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	77.697.864,21	567.697.864,21
CZ400	50.000.000,00	110.000.000,00	125.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	21.907.610,28	526.907.610,28
CZ395	25.443.743,84						25.443.743,84
	75.443.743,84	170.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	245.000.000,00	99.605.474,49	1.120.049.218,33

Tenuto conto, come specificato nella proposta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che l'intervento CZ395 risulta già finanziato per 315.317.545,66 euro con risorse FSC 2021-2027 di cui alle delibere di questo Comitato n. 1 del 15 febbraio 2022 e n. 35 del 2 agosto 2022;

Considerato che la proposta del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud prevede che:

i trasferimenti delle risorse da parte del competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud sono effettuati, su richiesta del MIT, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti delle disponibilità di cassa del FSC, previo caricamento dei dati di monitoraggio;

in relazione alle modalità di monitoraggio si applica la disciplina prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023;

nell'ambito dell'Accordo per la coesione da sottoscrivere con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel dare atto del vincolo di destinazione *ex lege*, sarà data evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione degli interventi in questione.

Vista la nota 2 maggio 2025, n. 5155, con la quale il DIPE ha richiesto al MIT integrazioni documentali, come da richiesta già avanzata nell'ambito della riunione preparatoria del CIPESS del 17 aprile 2025, ed in particolare:

1. Nota Commissario *pro tempore* prot. COMM.SS 106.U n. 548 del 26 settembre 2024;
2. Nota Anas prot. CDG-U-187344 del 3 marzo 2025;
3. Nota MIT prot. m_inf-U-2659 del 6 marzo 2025;
4. Nota MIT U.3281 del 19 marzo 2025;

5. Integrazione dei cronoprogrammi dei tre interventi, con il dettaglio della quota di avanzamento finanziario riferita alle risorse FSC 2021-2027, oggetto della richiesta di assegnazione CIPESS;



Vista la nota del 7 maggio 2025, n. 5122, con la quale il MIT ha inviato le integrazioni richieste con la nota DIPE del 2 maggio 2025 n. 5155, includendo anche la nota n. 162 del 9 aprile 2025 inviata dal Commissario straordinario al MIT, contenente una proposta di aggiornamento della distribuzione annua dei finanziamenti da assentire;

Considerato che con nota n. 5347 del 14 maggio 2025, n. 5602, il MIT ha confermato la proposta inviata dal Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 11460 del 2 aprile 2025, basata sui cronoprogrammi procedurali e finanziari presentati dal Commissario straordinario con nota n. 117 del 21 marzo 2025;

Tenuto conto che la Strada statale 106 «Jonica», collegando Reggio Calabria a Taranto, attraverso un percorso di 491 km lungo la fascia litoranea jonica di Calabria, Basilicata e Puglia, rappresenta un collegamento strategico per il Sud Italia, mettendo in comunicazione i due capoluoghi, i numerosi comuni costieri, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 che raggiunge Taranto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la nota congiunta DIPE-MEF prot. n. 5639 del 15 maggio 2025, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027

1.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 511-*bis*, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 1, comma 529, della legge n. 207 del 2024, per le finalità relative all'opera «Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della Strada statale 106 Jonica», sono assegnate al MIT, a valere sul FSC 2021-2027, risorse pari a 1.120.049.218,33 euro, che vengono imputate alla quota programmatica prevista per il medesimo Ministero di cui alla delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, pari a complessivi 4.992.832.421 euro.

1.2 L'assegnazione complessiva di risorse FSC 2021-2027, pari a 1.120.049.218,33 euro, è destinata ai seguenti interventi:


1.2.1 1.094.605.474,49 euro, ad integrazione degli stanziamenti riferiti ai 2 Lotti funzionali dell'intervento «Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0+000 (Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie) al km 25+000 (Innesto SS534 Sibari). Variante in nuova sede categoria B da Rot. Innesto Aranceto viad. Coserie a Innesto SS534 Sibari compreso l'adeguamento a categoria B della SS534 Sibari dallo sv. con il Megalotto 3 alla SS106 Radd.- Lotti 1 e 2 - da Coserie a Sibari», così dettagliati:

567.697.864,21 euro in favore del Lotto 1 - da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) (CZ399 - CUP F31B23000030001);

526.907.610,28 euro in favore del Lotto 2 - da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare) (CZ400 - CUP F31B23000040001);

1.2.2. 25.443.743,84 euro, in favore dell'intervento «SS 106 Jonica - Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro - Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 Stralcio 1 - Lotto 2 (CZ395) - da Papanice (km 9+000 - sv. compreso) a Crotone (fine intervento)» (CUP F11B23000030001).

1.3 Le risorse FSC 2021-2027 assegnate con la presente delibera, in coerenza con le disponibilità annuali del FSC sul bilancio dello Stato, sono imputate alle seguenti annualità finanziarie (valori in euro):



	CZ399	CZ400	CZ395	TOTALE COMPLESSIVO
2026	-	50.000.000,00	25.443.743,84	75.443.743,84
2027	60.000.000,00	110.000.000,00	-	170.000.000,00
2028	140.000.000,00	125.000.000,00	-	265.000.000,00
2029	145.000.000,00	120.000.000,00	-	265.000.000,00
2030	145.000.000,00	100.000.000,00	-	245.000.000,00
2031	77.697.864,21	21.907.610,28	-	99.605.474,49
TOTALE	567.697.864,21	526.907.610,28	25.443.743,84	1.120.049.218,33

2. Ulteriori disposizioni

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa;

2.2 Entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, il MIT dovrà fornire al Ministero dell'economia e delle finanze un quadro di sintesi che riepiloghi i singoli lotti e la situazione procedurale e finanziaria di ciascuno lotto. Tale informativa dovrà avere cadenza annuale;

2.3 I trasferimenti delle risorse da parte del competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud sono effettuati, su richiesta del MIT, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti delle disponibilità annue di cassa del FSC 2021-2027, previo caricamento dei dati di monitoraggio. In relazione alle modalità di monitoraggio si applica la disciplina prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023;

2.4 L'Accordo per la coesione da sottoscrivere con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel dare atto del vincolo di destinazione *ex lege*, darà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione degli interventi oggetto della presente assegnazione;

2.5 Qualora il Commissario straordinario per la «Riqualificazione della Strada statale 106 Jonica» proceda ad una rimodulazione del cronoprogramma finanziario e procedurale per gli interventi di cui alla presente delibera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ai fini dell'eventuale sottoposizione al CIPESS della modifica dell'imputazione annuale sul bilancio dello Stato della spesa a valere sull'FSC 2021-2027, ove necessaria.

2.6 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti inerenti la presente deliberazione.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1303

25A04592

DELIBERA 15 maggio 2025.

Ministero dell'università e della ricerca - Modifica del Programma operativo «Ricerca e innovazione» complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020. (Delibera n. 20/2025).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;



Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coe-

sione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;


Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del



Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il citato regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento REACT EU») e, in particolare, l'art. 92-ter che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse REACT EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse REACT EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 44, di approvazione del Programma di azione e coesione - Programma operativo complementare «Ricerca e innovazione» 2014-2020, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione finanziaria di 412.000.000,00 euro;


Vista la delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 55, recante «Programma operativo complementare al Pon «Ricerca e innovazione» 2014-2020 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Riprogrammazione», con la quale è stata rideterminata la dotazione del suddetto POC in 312.000.000,00 euro;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la delibera CIPE 2019, n. 16, recante «Modifica del Programma operativo complementare di azione e coesione «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (delibere CIPE n. 44 del 2016 e n. 55 del 2017)», la quale ha aumentato la dotazione del POC, per un valore complessivo di 408.312.500,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione



ne europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscono ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 4021-A del 3 aprile 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS sostenibile predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modifica del Programma operativo complementare al PON Ricerca e innovazione 2014-2020 del Ministero dell'università e della ricerca (POC Ricerca e innovazione 2014-2020, di seguito POC);

Considerato che nella predetta nota informativa per il CIPESS si propone l'incremento della dotazione del POC, originariamente pari a 408.312.500,00 euro, per un importo pari a 122.921.976,97 euro, così determinato:

42.453.304,95 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (ex art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

80.468.672,02 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento (ex art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);

Tenuto conto che, per effetto del suddetto incremento di risorse, il valore complessivo del POC è rideterminato in 531.234.476,97 euro;

Considerato che il predetto incremento della dotazione finanziaria determina, tra l'altro, un aumento percentuale

delle risorse in favore delle regioni in transizione, al fine di garantire la realizzazione di tutti gli interventi originari del PON;

Tenuto conto che qualora, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PON Ricerca e innovazione, dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del Programma, l'Autorità di gestione del medesimo inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili e che, all'esito delle suddette operazioni contabili. Ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Considerato che, in relazione alla citata proposta, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 17 aprile 2025;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE n. 5677-A del 15 maggio 2025 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 5639 del 15 maggio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Modifica del Programma operativo «Ricerca e innovazione» complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 del Ministero dell'università e della ricerca e assegnazione di risorse.

1.1 È approvata la modifica del Programma operativo «Ricerca e innovazione» complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 del Ministero dell'università e della ricerca (POC), allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.



1.2 La dotazione finanziaria del POC è incrementata per un importo pari a 122.921.976,97 euro, di cui:

42.453.304,95 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020;

80.468.672,02 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100 per cento, ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

1.3 La dotazione finanziaria complessiva del POC, a seguito di detto incremento, passa da 408.312.500,00 euro a 531.234.476,97 euro, secondo la seguente rimodulazione:

ASSI	Assegnazione Delibera CIPE n.16/2019	Variazioni	Risorse post riprogrammazione
Azione I.1 Dottorati innovativi con carattere industriale	27.768.000,00	-20.311.116,03	7.456.883,97
Azione I.2 Mobilità dei ricercatori	62.345.606,00	-41.567.423	20.778.183,00
Azione I.3 Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sua capacità di attrazione Nuova azione		7.363.302,00	7.363.302,00
Totale Asse I Capitale Umano	90.113.606,00	-54.515.237,03	35.598.368,97
Azione II.1 Infrastrutture di Ricerca	90.000.000,00	40.615.885,00	130.615.885,00
Azione II.2 Cluster Tecnologici	106.098.394,00	2.941.587,00	109.039.981,00
Azione II.3 Progetti Ricerca Tecnologie Abilitanti (KET'S)	62.400.000,00	156.600.863,00	219.000.863,00
Azione II.4 Pre-commercial Public Procurement (PPP)	43.368.000,00	-27.638.000,00	15.730.000,00
Asse II Progetti Tematici	301.866.394,00	172.520.335,00	474.386.729,00
Assistenza Tecnica	16.332.500,00	4.916.879,00	21.249.379,00
TOTALE POC	408.312.500,00	122.921.976,97	531.234.476,97

1.4 Nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

1.5 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PON Ricerca e innovazione emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'Autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.

1.6 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON Ricerca e innovazione, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

1.7 Il Ministero dell'università e della ricerca, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.8 Il Ministero dell'università e della ricerca assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.9 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.


1.10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1315





PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE

RICERCA E INNOVAZIONE 2014 – 2020

FONDO DI ROTAZIONE



Sommario

SEZIONE 1 - DATI FONDAMENTALI

SEZIONE 2 – PREMESSE, STRATEGIA E DOTAZIONE DEL PROGRAMMA

SEZIONE 2A – PREMESSE

SEZIONE 2B – DOTAZIONE FINANZIARIA

SEZIONE 2C – DIAGNOSI E STRATEGIA

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

SEZIONE 3A – PIANO FINANZIARIO PER ASSE E CRONOGRAMMA DI SPESA

TAVOLA A - PIANO FINANZIARIO PER ASSE (PROSPETTO 2)

TAVOLA B - PIANO FINANZIARIO PER ASSE (PROSPETTO 3)

TAVOLA C- CRONOGRAMMA DI SPESA (PROSPETTO 5) .16

SEZIONE 3B – DESCRIZIONE DEGLI ASSI

ASSE I CAPITALE UMANO

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Azione I.1 - Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale

Azione I.2 – Mobilità dei ricercatori

Azione I.3 – Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sua capacità di attrazione (Studiosi)

ASSE II PROGETTI TEMATICI

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Azione II.1 – Infrastrutture di Ricerca

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Azione II.2 - Cluster Tecnologici

Azione II.3 - Progetti di Ricerca su Tecnologie Abilitanti (KET'S)

Azione II.4 – Pre-commercial Public Procurement (PPP)

SEZIONE 4 – GOVERNANCE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA

ORGANISMI DEL PROGRAMMA

PRINCIPIO DEL PARTENARIATO

SIGECO – SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI EFFICIENTAMENTO

MONITORAGGIO

ELEMENTI DI CARATTERE TRASVERSALE

MODIFICHE AL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE



SEZIONE 1 - DATI FONDAMENTALI

ID_CODICE PROGRAMMA/PIANO	
TITOLO DEL PROGRAMMA/PIANO	Programma Operativo Complementare “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020
TIPOLOGIA DI PROGRAMMA/PIANO e COPERTURA FINANZIARIA	Programma Operativo Complementare (POC) 14-20 (Risorse Fondo di Rotazione (FdR))
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	<i>Ministero dell’Università e della Ricerca</i>
TERRITORIO DI RIFERIMENTO	Territori delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione ai sensi dell’intervento comunitario 14-20 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna), <i>salvo le flessibilità previste dall’art. 70 del Reg (UE) 1303/2013 e dall’art. 13 del Reg (UE) 1304/2013</i>



SEZIONE 2 – PREMESSE, STRATEGIA E DOTAZIONE DEL PROGRAMMA

SEZIONE 2A – PREMESSE

Il MUR ha l'obiettivo di creare, attraverso il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), un sistema nazionale unitario della ricerca integrato e sinergico con le strategie e gli strumenti operativi esistenti.

Il PNR 2015-2020 è quindi il primo passo verso una "rottura" della logica precedente con l'obiettivo di allineare e sintonizzare il Paese con gli orientamenti e gli obiettivi di sviluppo espressi con Europa 2020 ponendo così le premesse - nell'orizzonte temporale più ampio - non solo per creare le condizioni ma anche per affermare con maggiore convinzione un'economia basata sulla conoscenza e così permettere al sistema italiano della ricerca e dell'innovazione di recuperare competitività e giocare un ruolo di protagonista in Europa.


La strategia di ricerca complessiva del MUR si fonda sulle 12 aree di specializzazione su cui la ricerca, e in particolare la ricerca applicata, può produrre i migliori risultati, esse sono: Aerospazio; *Agrifood*, Beni Culturali; *Blue growth*; Chimica verde; *Design*, creatività e *Made in Italy*; Energia; Fabbrica intelligente; Mobilità sostenibile; Salute; *Smart, Secure and Inclusive Communities*; Tecnologie per gli Ambienti di Vita.

Al fine di accrescere l'impatto complessivo sui territori del Mezzogiorno, si è ritenuto necessario dover allocare sul PNR la dotazione iniziale del PON (1.698 Meuro), poi ridotta a seguito del taglio della quota di cofinanziamento nazionale, che doveva essere destinata al "programma parallelo".

In adesione a quanto previsto dalla normativa di riferimento¹, il MUR ha poi aggiornato il presente Programma Complementare per la Ricerca, che ha finalità e contenuti coerenti con il PON e il PNR, per una dotazione complessiva pari a 412 Meuro (pari al taglio derivante dalla riduzione del cofinanziamento nazionale), approvato con Delibera CIPE n. 44/2016.

A seguito della stipula dell'Accordo di Programma con la Regione Campania, a cui questa Amministrazione ha destinato un ammontare complessivo di risorse pari a 100 Meuro, per la realizzazione dell'intervento Universiadi 2019, la dotazione complessiva del programma complementare si è ridotta a 312 Meuro da destinare esclusivamente alle regioni meno sviluppate al

¹ La Legge di Stabilità (L. 23 dicembre 2014, n. 190) che all'art. 1 c. 676 prevede che "Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. ... " , successivamente il CIPE con Delibera n. 10 del 28.1.2015 ha stabilito "Al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/2020 concorrono anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della ... legge n. 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking....".



fine di garantire una equa redistribuzione delle risorse. Detta rimodulazione è stata approvata con delibera CIPE n. 55/2017.

Nel corso del 2018, il maggior fabbisogno finanziario rilevato per completare le operazioni volte al “potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” coerenti con le strategie di sviluppo di ricerca e innovazione definite per il periodo 2014-2020 ha determinato la necessità di procedere ad una rimodulazione della dotazione finanziaria tra le Azioni dell’Asse II.

Nel corso della medesima annualità, la proposta di modifica del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, approvata con Decisione di esecuzione C(2018) 8840 del 12/12/2018, ha determinato la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale (dal 25% al 20% per le regioni meno sviluppate e dal 50% al 40% per le regioni in transizione). Il Piano finanziario del PON ha registrato, in termini assoluti, una riduzione pari ad € 96.312.500,00. Le risorse del Fondo di Rotazione liberate, originariamente utilizzate nell’ambito del PON per la realizzazione di Azioni cofinanziate dal FSE (€ 21.161.607,00) e per Azioni cofinanziate dal FESR (€ 75.150.893,00), in linea con quanto stabilito nella Delibera CIPE n. 51 del 25/10/2018 e nella decisione di approvazione del PON, hanno incrementato la dotazione finanziaria del presente Programma, che è passata da 312 Meuro a 408,3125 Meuro; tali risorse sono state assegnate alle medesime categorie di regione del PON. All’incremento della dotazione finanziaria del POC corrisponde un ampliamento dei territori di riferimento, che ricomprendono – per quota parte delle Azioni I.2, II.2 e Assistenza Tecnica – tutte le regioni *target* del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. Da ciò discende che, oltre alle regioni meno sviluppate, assumano titolarità a beneficiare delle risorse del Fondo di Rotazione anche le regioni in transizione (Abruzzo, Sardegna e Molise).

In virtù delle modifiche apportate dai Regolamenti (UE) 2020/558 e 2022/562 al Regolamento (UE) 1303/2013, che hanno consentito l’applicazione del tasso di cofinanziamento UE del 100% alla spesa ammissibile per l’anno contabile 1°luglio 2020-30 giugno 2021 e 1°luglio 2021-30 giugno 2022, il MUR ha provveduto a certificare per le stesse annualità il totale delle spese del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 a carico dei Fondi UE, includendo altresì spese emergenziali anticipate dallo Stato.

Conseguentemente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 242 del decreto-legge n.34 del 2020, nella dotazione del Programma Operativo Complementare confluiscono le risorse aggiuntive derivanti dalla rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato (art. 242 comma 2) e le quote di risorse a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n.183 del 1987, resesi disponibili a seguito delle rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell’Unione Europea in virtù dell’utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento per i periodi contabili 2020-2021 e 2021-2022 (art. 242 comma 3). Le risorse del Fondo di Rotazione liberate, originariamente utilizzate nell’ambito del PON per un importo pari ad €122.921.976,97 -come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale



dello Stato con nota prot. 15482, del 16.01.2025 - incrementano la dotazione finanziaria del presente Programma, che passa da € 408.312.500,00 ad € 531.234.476,97. All'incremento della dotazione finanziaria del POC corrisponde un ampliamento delle risorse da destinare ai territori già inseriti nella platea dei beneficiari del POC con Delibera CIPE n. 16/2019, in particolare con riferimento alle regioni classificate "in transizione".

SEZIONE 2B – DOTAZIONE FINANZIARIA

Prospetto 1- Dotazione finanziaria complessiva

DOTAZIONE POC	Riferimento	Fondo di rotazione (in euro)	TOTALE (in euro)
DOTAZIONE ORIGINALE POC			
Delibere CIPESS	Delibera CIPE n. 44 del 10 agosto 2016	412.000.000,00	412.000.000,00
	Delibera CIPE n. 55 del 10 luglio 2017	312.000.000,00	312.000.000,00
	Delibera CIPE n. 16 del 4 aprile 2019	408.312.500,00	408.312.500,00
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA			
Decisione UE (indicare eventuale decisione di approvazione delle modifiche del cof.nazionale)	Reg. UE n. 558 del 2020 Reg. UE n. 562 del 2022	-----	-----
importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 2	Nota MEF prot. 15482, del 16.01.2025 Certificazioni n. 2 del 30.12.2020 n. 3 del 30.07.2021 anno contabile 01.07.2020-30.06.2021	42.453.304,95	42.453.304,95
importo assegnazioni ex art.242 DL 34/2020 comma 3	Nota MEF prot. 15482, del 16.01.2025 Certificazioni n. 1 del 23.12.2020 n. 2 del 30.12.2020 n. 3 del 30.07.2021 anno contabile 01.07.2020-30.06.2021 Certificazioni n. 1 del 01.06.2022 n. 2 del 19.07.2022 anno contabile 01.07.2021-30.06.2022	80.468.672,02	80.468.672,02
TOTALE		531.234.476,97	531.234.476,97

SEZIONE 2C – DIAGNOSI E STRATEGIA

La strategia del MUR presuppone che le scelte decisive in materia di ricerca e innovazione a vantaggio delle regioni del Mezzogiorno vadano assunte ricercando raccordi ed elementi di coerenza con le strategie europee e con le azioni di contesto da formulare e implementare a livello territoriale, nel rispetto delle indicazioni che per ciascun ambito regionale sono suggerite dalla S3.

La strategia fa perno su paradigmi fortemente innovativi rispetto alla programmazione 2007-2013:



- valorizzare il capitale umano. Il presente programma, come anche il PON R&I, prevede specifiche azioni rivolte al capitale umano. Questo consente di attivare interventi che consentano la predisposizione di un'offerta di professionalità di adeguato profilo. I rapidi cambiamenti dell'economia inducono modifiche rilevanti sulle caratteristiche e gli *skills* delle figure professionali richiesti dal sistema produttivo. Già nel 2008 la Commissione europea, con la Comunicazione “*New Skills for New Jobs*” ha sottolineato la necessità che tutte le istituzioni preposte agli interventi relativi al mercato del lavoro fossero in grado di monitorare e anticipare i fabbisogni futuri di *skills*, onde eludere eventuali *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro. È importante che, in funzione delle specifiche caratteristiche che tende ad assumere la domanda di lavoro nel contesto meridionale, anche a seguito degli interventi promossi attraverso le azioni del POC, si avviino tempestive e qualificate iniziative di intervento per soddisfare a pieno le attese del tessuto imprenditoriale.


In più vi è da registrare un fabbisogno di adeguata offerta di lavoro qualificato da parte delle *start-up* e, in genere, delle c.d. imprese giovanili. Si tratta di un fenomeno particolarmente rilevante nelle regioni in ritardo di sviluppo, dove l'incidenza delle imprese create e condotte da giovani sul totale delle imprese attive è molto elevata nel 2014: le 10 province con una più elevata quota di imprese giovanili sono tutte nel Mezzogiorno (Rapporto Unioncamere 2014, p. 155). Una più attenta taratura dei percorsi di alta formazione sui contenuti espressi dalla domanda delle imprese può ridurre consistentemente il flusso in uscita dei “cervelli” dalle regioni in ritardo di sviluppo e creare i presupposti perché il capitale umano prodotto al sud possa trovare valorizzazione nel proprio contesto d'origine.

Gli interventi finanziati saranno finalizzati a selezionare, concentrare risorse e competenze per favorire masse critiche e scale dimensionali più significative di alcune tecnologie e ambiti applicativi, coerenti con le strategie di specializzazione intelligente identificate a livello regionale ed in continuità con gli esiti degli investimenti realizzati e finanziati con la precedente programmazione 2007-2013;

- garantire la peculiarità degli interventi formativi. Gli interventi sul capitale umano riguardano in modo esclusivo la formazione superiore.

Le azioni che verranno poste in essere mireranno a formare profili coerenti con la capacità di assorbimento del sistema economico delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni in transizione, nonché con gli indirizzi di aggiustamento strutturale definiti attraverso la strategia nazionale S3.

Con la programmazione 2014-2020 si intende privilegiare l'approccio integrato (attraverso raccordi tra sostegno alla R&S, sostegno all'innovazione “in senso lato”, interventi infrastrutturali e cura del fattore umano), piuttosto che l'approccio segmentato (indirizzi



distinti per ciascun ambito di *policy*). In Italia un approccio di tale natura raramente ha trovato formulazione e sperimentazione. Con esso si mira a sostenere interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale al fine di promuovere nuove specializzazioni manifatturiere e terziarie, mettendo a valore le competenze ed esperienze già sedimentate in Italia.

Gli investimenti in R&S, in tal modo mobilitati, hanno lo scopo di “agganciare” nuove traiettorie tecnologiche, rendendole compatibili con la struttura produttiva esistente e agevolando l’immissione sul mercato di prodotti di nuova generazione e di più elevata qualità. Rientrano in questa linea gli innesti delle nuove KET (es. materiali, nanotecnologie, fotonica) e delle tecnologie abilitanti già affermate, come le ICT, all’interno di catene del valore e strutture produttive orientate ai mercati internazionali.

In tale ottica le azioni a sostegno delle attività di ricerca avranno come ambito operativo i contenuti della *Smart Specialisation Strategy* Nazionale, posizionandosi sullo step più a monte della catena del valore dell’innovazione per caratterizzare da un punto di vista strategico la complessiva azione di Ricerca del MUR.

In una tale ottica Horizon 2020 costituisce il quadro strategico di medio-lungo periodo entro cui sono state compiute le scelte programmatiche (PON, POC, PNR, Piano Stralcio), infatti la sua lettura in filigrana fa rilevare che tutte le azioni: dal sostegno alle infrastrutture di ricerca, alla promozione di progetti scientifico-tecnologici volti al rafforzamento del sistema innovativo dei territori meridionali, agli interventi relativi al fattore umano, sono interpretabili come tanti tasselli di una *policy* del tutto riconducibile alla strategia dell’UE;

- privilegiare l’approccio reticolare (assumere come referenti prioritari aggregazioni e filiere mobilitanti una pluralità di attori scientifico-tecnologici), piuttosto che singoli operatori. In tal senso il MUR sollecita e privilegia l’aggregazione con altri attori all’interno di una ponderata e credibile strategia di sviluppo.

Il Programma privilegia le reti di impresa, da stimolare e valorizzare, anche sulla scorta dell’esperienza passata, soprattutto quelle che collegano organismi tra loro diversi sia sotto il profilo istituzionale che sotto il profilo economico.

Un approccio di *policy* che assuma come referenti privilegiati le agglomerazioni scientifico-tecnologiche (es. distretti tecnologici, cluster) costituisce la correlazione del concetto di “sistema innovativo aperto”, il nuovo paradigma che sintetizza il passaggio da un’innovazione sequenziale a un’innovazione di tipo sistemico, imperniata su processi di ideazione, formulazione e implementazione fortemente deverticalizzati.

La conoscenza posseduta e valorizzabile in un contesto economico non è data dalla mera sommatoria delle competenze incorporate nei singoli attori in esso operanti, ma dalla molteplicità delle integrazioni e combinazioni che dette competenze realizzano attraverso un



sistema strutturato di interazioni che le istituzioni, attraverso le loro politiche, sono in grado di promuovere.

L'approccio reticolare, il sostegno cioè ad aggregazioni organizzate di imprese, atenei, istituzioni scientifiche sia pubbliche che private, costituisce la modalità vincente per consolidare e/o costruire la competitività dei territori meridionali nelle aree scientifico-tecnologiche coerenti con le vocazioni e le opportunità di sviluppo ivi esistenti.


- privilegiare l'approccio competitivo (“*picking the winner*”), piuttosto che l'approccio distributivo (“dare poco a tutti”). Gli interventi pubblici devono mirare al sostegno di soggetti qualificati e di progetti meritevoli, da individuare attraverso percorsi trasparenti ed efficienti di selezione, onde assicurare nel contempo la “*public accountability*”, fattore ineludibile per legittimare le scelte delle amministrazioni che gestiscono le risorse pubbliche.

La necessità di premiare il merito e la qualità è particolarmente rilevante con riferimento alla gestione delle risorse per la R&S. Gli scarsi finanziamenti pubblici a sostegno dell'innovazione in Italia si accompagnano ad una limitata propensione delle imprese ad investire nella R&S. I *trend* pregressi di tale segno si confermano nella situazione presente e dovrebbero ribadirsi anche negli anni a venire. Infatti, nel Piano di Riforma Nazionale si punta a investire 13.4 miliardi in più all'anno nel 2020 (il *target* prescelto dal Governo italiano è l'1,53% del PIL), piuttosto che i 45 miliardi necessari se si fosse rispettata l'indicazione UE (3,0% del PIL). Un potenziale innovativo tanto fragile dovrebbe sollecitare a focalizzare gli interventi su priorità individuate sulla base di rigorose diagnosi delle principali criticità nazionali e di verificare opportunità di sviluppo eludendo modalità di intervento automatico. Nelle recenti esperienze di *policy* in Italia gli automatismi non sono mancati e tuttora non mancano, con ritorni in termini di sviluppo di difficile apprezzamento;

- istituire un percorso di governance continuo ed efficace per integrare strategicamente le politiche di ricerca nazionali con quelle regionali.

Già nel percorso di formulazione del PON una ovvia attenzione è stata prestata agli ambiti di intervento programmatico che, alla luce delle finalità e dei contenuti delle azioni che in essi sono previste, prefigurano la necessità di mettere a fuoco interventi di integrazione con altri programmi sia nazionali che regionali al fine di eludere l'emergere di possibili sovrapposizioni (con conseguenti effetti di reciproca cannibalizzazione tra programmi) e di valorizzare gli spazi per un loro raccordo onde massimizzare il ritorno e l'impatto degli interventi.

È importante non sottacere che esiste nelle amministrazioni coinvolte una volontà politica orientata a cooperare, ma anche a verificare (costantemente) in corso d'opera l'adeguatezza delle scelte compiute e dei comportamenti posti in essere. L'azione del MUR mirerà a




valorizzare a pieno tali intenti e a far valere la logica sistemica a cui tutte le amministrazioni hanno confermato di volersi attenere.

La previsione di istituire un percorso di *governance* mirato a integrare strategicamente la dimensione nazionale e quella locale non riguarda solo la fase, pur importante, della formulazione, ma anche quella decisiva dell'implementazione. Sarà in tal modo monitorato e rimosso ogni rischio di sovrapposizione tra gli interventi (il taglio sovraregionale delle azioni programmatiche previste garantisce ampiamente a questo riguardo) e, nello stesso tempo, verranno perseguite tutte le possibili integrazioni e sinergie tra i diversi programmi.

- assicurare la piena organicità dei contenuti del POC rispetto ai principi di coesione territoriale. La formulazione della strategia del POC rispetta i tre principi della coesione territoriale, relativi alla riduzione delle disparità esistenti tra i diversi contesti territoriali, all'innalzamento della coerenza tra l'impatto delle politiche settoriali (nella fattispecie quella della RSTI) e quelle del riequilibrio, a rafforzare l'integrazione e a sostenere la cooperazione tra le diverse aree territoriali.

Emblema di un tale indirizzo sono le azioni qui di seguito declinate:

- la promozione su limitate tematiche strategiche di *cluster* dove concentrare una quota importante di risorse finanziarie e grandi aggregati di competenze sia pubbliche che private;
 - l'accrescimento della consapevolezza della valenza strategica dell'innovazione presso le imprese per superare la dicotomia tra aree territoriali forti e aree deboli del sistema innovativo nazionale;
 - la scarsità di risorse organizzative e professionali che caratterizza le imprese minori è all'origine di un ulteriore ostacolo all'avvio e alla valorizzazione di scelte innovative da parte di molti attori operanti nei territori del Mezzogiorno, la capacità di assorbimento delle conoscenze di origine esterna. Anche in questo caso la strumentazione propria di un programma plurifondo consente di predisporre interventi tarati sulle specificità aziendali e di contesto, prefigurando la rimozione dei vincoli in essere;
- utilizzare le risorse del POC attraverso un approccio polarizzato delle azioni di sviluppo, che privilegi gli interventi in ambiti produttivi che prefigurano ritorni significativi in termini di potenziale di crescita e di capacità innovativa per i territori cui si rivolge. In tal senso, è interessante rilevare che tutta la strategia della specializzazione intelligente, su cui fa perno la nuova politica di coesione, non fa riferimento a "settori" ma ad "ambiti applicativi", definibili come un intreccio di tecnologie e mercati. Si tratta dello stesso quadro di riferimento dell'iniziativa avviata dal MUR con l'Avviso D.D. 257/Ric. del 30 maggio 2012 che ha




favorito la creazione dei cluster tematici nazionali. La scelta programmatica del POC prende in considerazione un insieme limitato di priorità di investimento sulla base dei temi individuati, in accordo con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente:

- Aerospazio;
 - Agrifood;
 - *Blue Growth* (economia del mare);
 - Chimica verde;
 - *Design*, creatività e made in Italy;
 - Energia;
 - Fabbrica intelligente;
 - Mobilità sostenibile;
 - Salute;
 - Smart, Secure and Inclusive Communities;
 - Tecnologie per gli Ambienti di Vita;
 - Tecnologie per il Patrimonio Culturale.
- migliorare la qualità della gestione degli interventi. La necessità di migliorare la gestione degli interventi trova oggi piena consapevolezza in tutta la catena di comando del MUR, come viene attestato dalle indicazioni programmatiche sancite nel PRA. Il dibattito su questo tema, ritenuto a ragione centrale per massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di *policy*, ha già maturato importanti risultati nella stagione programmatica 2007-2013 con l'avvio del progetto "ritardi zero" e con l'istituzione della figura del *project officer*. Con la nuova programmazione l'esperienza fin qui maturata sarà oggetto di ulteriore messa a punto, anche sulla scorta dei processi di reingegnerizzazione interni all'amministrazione.

Le azioni riguarderanno soprattutto:

- l'avvio di un processo continuo di sviluppo delle risorse umane impegnate nella gestione degli interventi finanziati dal MUR;
 - la razionalizzazione delle procedure e degli *step* in cui si articola il percorso di selezione, gestione e controllo dei progetti di R&S;
- valorizzare il merito nell'assegnazione di risorse pubbliche. Il MUR mira ad adottare esclusivamente modalità premiali di allocazione delle risorse valutando, attraverso congrue metodiche, non solo le *performance* degli atenei nelle tradizionali missioni della formazione e della ricerca, ma anche nella c.d. "terza missione", considerando quindi tutte le iniziative assunte per:



- valorizzare i risultati della ricerca;
- chiudere il *gap* tra ricerca pubblica e innovazione industriale, accelerando i normali tempi di transizione tra idea, risultato scientifico e applicazione di mercato;
- trasferire soluzioni tecnologiche innovative anche alle piccole imprese operanti nei settori tradizionali dell'economia;
- creare nuovi posti di lavoro qualificato;
- accelerare processi di trasformazione economica su base locale.

Le azioni e gli interventi proposti saranno concentrati, a partire dalle aree di specializzazione prioritarie nazionali e finalizzati a favorire investimenti in grado di generare ricadute ed impatti su scale territoriali più vaste. Sebbene i paradigmi succitati si confermino alla base della strategia del POC, inevitabilmente il Programma intercetta i cambiamenti intervenuti nel quadro programmatico delle politiche di coesione a livello comunitario, nazionale, nonché le evoluzioni della programmazione unitaria²

Il contesto socioeconomico di riferimento, infatti, è stato fortemente condizionato, a partire dal 2019, dall'impatto prodotto prima dalla pandemia³ e – successivamente – dalla crisi energetica per cui è opportuno osservare che nell'arco del periodo di programmazione l'Amministrazione ha acquisito un ruolo sempre più determinante nell'adesione alle iniziative lanciate dall'UE e nella promozione di un processo di ripresa e di rafforzamento del sistema fortemente centrato sui temi della ricerca e dell'innovazione, quale possibile chiave per garantire la transizione verso un'Europa più verde, più digitale, più resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.


La partecipazione del MUR al programma NextGeneration EU (NGEU), che rappresenta il più consistente strumento definito a livello comunitario, è l'elemento di maggiore significatività in tal senso⁴. Appare quindi opportuno, in un'ottica di allineamento programmatico, integrare tra le

² A livello nazionale l'avvio di misure finalizzate a contrastare gli effetti della crisi da COVID 19 è sancito dal Protocollo di Intesa tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e i Ministri titolari di Programmi Operativi Nazionali nel 2020, per cui particolare importanza hanno assunto i temi della crisi sanitaria, della capacità di risposta all'emergenza e di resilienza dei sistemi.

³ Gli effetti recessivi sull'economia, la crisi dei sistemi sanitari e sociali hanno portato le istituzioni comunitarie a mettere in campo una serie di misure straordinarie finalizzate a promuovere la ripresa e la resilienza dei sistemi, con immancabili impatti anche in materia di ricerca e innovazione. Nel 2020, prima fase emergenziale, l'Amministrazione è intervenuta accogliendo nell'ambito della strategia del PON R&I 2014-2020, sia interventi a sostegno delle università e degli enti di ricerca, sia interventi per il rafforzamento della capacità di risposta dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica. L'immediato contributo all'emergenza sanitaria da COVID -19 da parte del MUR si è sostanziato quindi nella mobilitazione di circa 100 Meuro nell'ambito di obiettivi strategici coerenti con quelli originariamente selezionati nel Programma.

⁴ Nello specifico, la partecipazione al Programma NEXTGeneration EU del MUR ha si è concretizzata:

- nell'adozione di azioni specifiche sostenute dallo strumento REACT EU a valere sul PON R&I per un importo complessivo di 1,185 Miliardi di euro, in coerenza con le scelte dell'Unione europea che ha previsto tale strumento per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, ribadendo come in questa fase storica “[...] è necessaria una serie organica di misure per la ripresa economica. Tale serie di misure richiede investimenti pubblici e privati elevati per avviare l'Unione in modo deciso verso una ripresa sostenibile e resiliente, creare posti di lavoro



priorità/paradigmi perseguibili dal Programma, anche quelle già definite nell'ambito del PON R&I e di altri strumenti attuativi che possono essere sintetizzate nel:

- promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari;
- rafforzare la resilienza e la capacità del Sistema sanitario, aumentando il numero di accessi alla formazione medica specialistica per i laureati in medicina.

La tabella che segue illustra per ciascun Asse di intervento del POC l'Obiettivo Tematico, l'obiettivo specifico e il risultato atteso coerentemente con gli Obiettivi definiti nell'Accordo di Partenariato 2014-2020.

Asse	Obiettivo Tematico	Obiettivo Specifico	Risultato Atteso
I - Capitale Umano	OT 10 - Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente	Innalzare il profilo di conoscenze e competenze possedute dal capitale umano mobilitato da imprese che intraprendono percorsi innovativi facenti perno sulla RST e da organismi scientifico-tecnologici che operano alla frontiera delle conoscenze. Gli interventi formativi saranno orientati dalla domanda di mercato: i destinatari, la strategia e la logica di intervento devono essere in linea con esigenze commerciali. Target di riferimento è il personale scientifico da inserire nelle imprese che intraprendono percorsi di innovazione e sviluppo e personale coinvolto nelle attività di RST e innovazione svolte dagli organismi scientifici che accedono al cofinanziamento PON.	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
II - Progetti Tematici	OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	L'obiettivo specifico corrispondente alla priorità (1a) individuata sul presente Asse è quello di potenziare Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi transeuropei, nazionali e regionali, in coerenza con le disposizioni ESFRI e con il PNIR. Gli interventi del PON mirano a incidere sulle debolezze strutturali e culturali rinvenibili nei territori del Mezzogiorno e che rendono di scarso spessore le iniziative innovative poste in essere.	1.5 Potenziamento delle capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I


di elevata qualità, sostenere l'inclusione sociale e riparare i danni immediati della crisi COVID-19, promuovendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione [...];

- nell'adesione al Piano Nazionale di Ripresa e Resiliente (PNRR), quale "strumento di ripresa temporaneo che consentirà ai Paesi membri di far fronte ai danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica del 2020, di ricostruire un'Europa post COVID-19, più verde, più digitale, più resiliente e adeguata alle sfide presenti e future". In particolare, con uno stanziamento complessivo iniziale di 8,55 Miliardi di euro la Missione 4 Componente 2 del PNRR attuata dal MUR mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, nonché a rafforzare le competenze attraverso la messa a regime di una riforma e 7 investimenti, che coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione;
- nel promuovere il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative (Fondo complementare al PNRR).



II - Progetti Tematici	OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	L'obiettivo specifico corrispondente alla priorità (1b) individuata sul presente Asse è quello di rafforzare il sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di R&I, l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche e il potenziamento di queste ultime.	1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale
II - Progetti Tematici	OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	L'obiettivo specifico corrispondente alla priorità (1b) individuata sul presente Asse è quello di rafforzare il sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di R&I, l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche e il potenziamento di queste ultime.	1.3 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione

Si specifica al riguardo che gli interventi saranno destinati alle regioni in ritardo di sviluppo e alle regioni in transizione: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia (LD); Abruzzo, Molise, Sardegna (TR). Tuttavia si segnala che è intenzione di questa Amministrazione avvalersi della flessibilità territoriale prevista dal Reg (UE) 1303/2013 art. 70 e dal Reg (UE) 1304/2013 art. 13.



SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEGLI ASSI

SEZIONE 3A – PIANO FINANZIARIO PER ASSE E CRONOGRAMMA DI SPESA

TAVOLA A - PIANO FINANZIARIO PER ASSE (PROSPETTO 2)

Asse	Dotazione Piano finanziario (Euro)	di cui Fondo di Rotazione (Euro)	di cui quota regionale/provinciale (Euro)
Asse I - Capitale Umano	35.598.368,97	35.598.368,97	-
Asse II - Progetti Tematici	474.386.729,00	474.386.729,00	-
Assistenza Tecnica	21.249.379,00	21.249.379,00	-
TOTALE	531.234.476,97	531.234.476,97	-

TAVOLA B - PIANO FINANZIARIO PER ASSE (PROSPETTO 3)


PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020	
ASSE TEMATICO 1 - CAPITALE UMANO	
<i>Azione I.1 - Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale</i>	7.456.883,97
TR	6.797.332,00
LD	659.551,97
<i>Azione I.2 - Mobilità dei ricercatori</i>	20.778.183,00
TR	16.635.289,00
LD	4.142.894,00
<i>Azione I.3 Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI</i>	7.363.302,00
TR	7.363.302,00
TOTALE ASSE TEMATICO 1	35.598.368,97
ASSE TEMATICO 2 - PROGETTI TEMATICI	
<i>Azione II.1 - Infrastrutture di ricerca</i>	130.615.885,00
TR	5.476.983,00
LD	125.138.902,00
<i>Azione II.2 - Cluster</i>	109.039.981,00
TR	16.773.725,00
LD	92.266.256,00
<i>Azione II.3 - Progetti di Ricerca</i>	219.000.863,00
TR	-
LD	219.000.863,00
<i>Azione II.4 - Precommercial Public Procurement</i>	15.730.000,00
TR	-
LD	15.730.000,00



TOTALE ASSE TEMATICO 2		474.386.729,00
ASSISTENZA TECNICA		
<i>Assistenza tecnica</i>		<u>21.249.379,00</u>
	<i>TR</i>	2.210.276,00
	<i>LD</i>	19.039.103,00
TOTALE ASSE AT		21.249.379,00
TOTALE PROGRAMMA		531.234.476,97

TAVOLA C- CRONOGRAMMA DI SPESA (PROSPETTO 5)

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014 -2020		Fondo di rotazione (FdR) POC 2014-2020
ASSE TEMATICO 1 e 2		509.985.097,97
	2014	
	2015	1.540.000,00
	2016	300.000,00
	2017	479.662,50
	2018	5.704.464,15
	2019	58.981.414,97
	2020	5.252.951,59
	2021	16.875.787,15
	2022	2.519.520,21
	2023	1.195.829,61
	2024	3.757.000,09
	2025	146.883.830,30
	2026	266.494.637,40
ASSE AT		21.249.379,00
	2014	
	2015	
	2016	
	2017	



	2018	3.970,22
	2019	
	2020	
	2021	1.897.468,82
	2022	3.216.731,10
	2023	26.478,11
	2024	
	2025	10.394.583,43
	2026	5.710.147,31
TOTALE PROGRAMMA		531.234.476,97




SEZIONE 3B – DESCRIZIONE DEGLI ASSI

ASSE I CAPITALE UMANO

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

ASSE I	CAPITALE UMANO (OT 10)
ID OS-RA	<p><u>Obiettivo Specifico 1:</u> Innalzare il profilo di conoscenze e competenze possedute dal capitale umano mobilitato da imprese che intraprendono percorsi innovativi facenti perno sulla RST e da organismi scientifico-tecnologici che operano alla frontiera delle conoscenze.</p> <p>Gli interventi formativi saranno orientati dalla domanda di mercato: i destinatari, la strategia e la logica di intervento devono essere in linea con esigenze commerciali.</p> <p>Target di riferimento è il personale scientifico da inserire nelle imprese che intraprendono percorsi di innovazione e sviluppo e personale coinvolto nelle attività di RST e innovazione svolte dagli organismi scientifici finanziati.</p> <p><u>RA 10.5:</u> Innalzare i livelli di competenza, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e attraverso il sostegno a percorsi formativi connessi con la domanda delle imprese e/o coerenti con le analisi dei fabbisogni professionali e formativi, al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori regionali o nazionale, il miglioramento delle qualità del sistema di istruzione e formazione in linea con le raccomandazioni europee.</p> <p>Si sottolinea che una delle linee di policy che il Paese ha intrapreso nell'ambito del PNR è proprio relativa alla formazione di capitale umano ad elevata qualificazione.</p>
Obiettivo specifico (OS)-Risultato Atteso (RA)	Risultato Atteso 10.5
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	Gli interventi sul capitale umano costituiscono una modalità ineludibile attraverso cui vanno stimolati ed accompagnati i processi di adattamento strutturale delle imprese, riposizionandosi nel loro sistema competitivo attraverso l'innovazione. La necessità di un recupero del sistema nel



Mezzogiorno d'Italia⁵ non può prescindere dall'internalizzazione di professionalità sempre più qualificate; molteplici indagini evidenziano quanto *l'upgrading* qualitativo della struttura occupazionale costituisca una delle principali opzioni attraverso cui è possibile introdurre innovazioni nel contesto aziendale.

Attraverso l'Asse si mira quindi ad accrescere l'offerta di personale *high-skill* con conoscenze e abilità rispondenti al precipuo fabbisogno delle imprese. Ciò consentirà di rimuovere: il *mismatch* tra il profilo di competenze e la domanda di professionalità espressa dal sistema produttivo, nonché la crescita della disoccupazione strutturale, che determina il deterioramento per molti versi irreversibile del capitale umano relegato ai margini del mercato.

Le operazioni che saranno finanziate prevedranno il pieno coinvolgimento delle imprese, per agevolare l'avvicinamento di due mondi (industria e sistema formativo), mirando al contempo a coinvolgere in qualità di destinatari anche le persone che, almeno momentaneamente, siano classificabili come inattive⁶.


Nelle scelte operative che caratterizzano l'attuazione del POC, onde eludere la dispersione di risorse, verranno privilegiati interventi relativi ai profili professionali coerenti con i fabbisogni delle 12 aree della SNSI, promuovendo forme previe di analisi, concertazione e co-progettazione tra gli utilizzatori ed il sistema pubblico dell'alta formazione.

Il MUR, attraverso l'approccio integrato di PON e POC intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e ha voluto massimizzare i risultati conseguibili, cercando di creare sinergie tra le azioni programmate nell'Asse I e quelle dell'Asse II.


⁵ Negli anni che hanno preceduto l'avvio della programmazione 2014-2020 i ritardi del Mezzogiorno in termini di reddito prodotto, ricchezza disponibile e qualità della vita si sono accresciuti. Se si percorrono i dati a consuntivo della crisi iniziata nel 2007, si coglie una descrizione impietosa delle debolezze strutturali che contraddistinguono la realtà produttiva del Sud. Tra il 2007 e il 2014: sono stati persi oltre 51 miliardi di PIL; gli investimenti si sono ridotti del 30%; il numero delle imprese si è ridotto di oltre 40 mila unità; l'occupazione si è ridotta di oltre 700 mila addetti. Tutte le analisi condotte a riguardo correlano un impatto tanto drammatico al deficit di produttività e di competitività che contraddistingue l'industria meridionale.

Il rapporto SVIMEZ 2024 "l'Economia e la società del Mezzogiorno" evidenzia, d'altro canto, come la capacità di ripresa dell'economia italiana sia stata migliore nel periodo immediatamente successivo alla crisi della pandemia da Covid-19, rispetto a quanto verificatosi nel periodo post-2007: nel post 2019, infatti, le regioni del Mezzogiorno hanno mostrato un andamento in linea con il resto d'Italia (Pil/numeri indice in base 100 periodo 2019 – 2023: Centro-nord +3,4% e Mezzogiorno +3,7%), mentre a seguito delle precedenti crisi si registrava, oltre che un'ampia caduta del Pil, anche un ampliamento dei divari territoriali (Pil/numeri indice in base 100 periodo 2007 – 2011: Centro-nord -3,9% e Mezzogiorno -7,1%).

⁶ La ratio delle scelte programmatiche del MUR deriva anche dall'osservazione dei profili dei giovani NEET che, nelle Regioni del sud, sono ormai rappresentati per circa il 10% da laureati.



ID	INDICATORE	CATEGORIA DI REGIONI	UNITA' DI MISURA DELL'INDICATORE	INDICATORE COMUNE DI OUTPUT USATO COME BASE PER LA DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	VALORE DI BASE			VALORE OBIETTIVO (2026)		
					U	D	T	U	D	T
CR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	LD	%	Persone inattive	50%	50%	50%	85%	85%	85%
CR03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	TR	%	Persone inattive	50%	50%	50%	85%	85%	85%



DESCRIZIONE DELLE LINEE DI AZIONE E DEGLI INDICATORI

Identificativo Linea di Azione – Azione collegata all’OS_RA	I.1.1 e I.1.2
Azione-Linea di Azione	Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale E Mobilità dei Ricercatori

Azione I.1 - Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale

L’azione si motiva sia nel quadro di una coerente strategia volta a promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità, sia nel quadro di un approccio integrato allo sviluppo (volto al miglioramento della competitività ed al rafforzamento della propensione all’innovazione e all’internazionalizzazione soprattutto delle PMI) e, quindi, in raccordo con l’insieme delle azioni di *policy* che il MUR ha definito e sta sviluppando a livello nazionale con il PNR.


L’attuale offerta di alta formazione non sempre è ritenuta efficace dal mondo delle imprese e dei lavoratori. Ciò è suffragato dai dati di *EU Skills Panorama 2014*, che attestano come, dopo la Grecia, l’Italia sia il paese dove è più prolungato il *lag* temporale tra il momento dell’uscita dalle università e l’avvio del primo lavoro per le persone con una formazione terziaria.

Con la presente azione si intende eludere ogni fenomeno di *overeducation* attraverso: un percorso di progettazione congiunta con i rappresentanti del mondo delle imprese e delle professioni che dovranno contemplare il riconoscimento delle esperienze applicative che gli studenti matureranno negli ambienti di lavoro; l’utilizzo di docenze di imprenditori e manager attivi nei diversi settori economici; la dimostrazione della spendibilità sul mercato del lavoro del titolo che verrà acquisito.

L’azione intende promuovere una nuova visione del dottorato di ricerca, per soddisfare il crescente fabbisogno di profili di elevata qualificazione espresso dal sistema economico e istituzionale e per incrementare la proporzione di ricercatori (intesi come persone che svolgono attività di ricerca, quale che sia il loro settore d’impiego) rispetto al totale degli occupati.

Le modalità di intervento dell’azione saranno paramtrate sul modello delle Marie Skłodowska Curie Action Fellowships, prevedendosi l’eleggibilità di percorsi formativi mirati a preparare i giovani ricercatori nella fase iniziale della loro carriera, escludendo comunque il finanziamento di interventi di assunzione da parte delle imprese.

Sulla scorta di specifici accordi tra imprese e università si finanzieranno quest’ultime affinché vengano incrementati i posti di dottorato nel rispetto del principio dell’aggiuntività.



Le iniziative di formazione dottorale che si intendono promuovere sono caratterizzate da due elementi:

- forte interesse industriale. Si passa, cioè, da indirizzi scientifici governativi dagli interessi della ristretta cerchia degli addetti alla ricerca, ad orientamenti scaturiti dai molteplici *stakeholders* istituzionali, economici e sociali esterni alla comunità scientifica; da attività di ricerca a caratteri fortemente disciplinari a indirizzi di policy e a programmi fortemente connotati da contenuti interdisciplinari; dalla mobilitazione di attori e istituzioni omogenei come cultura, esperienze e formazione all'intreccio di mondi tra loro diversi anche come interessi e linguaggi. Si è, di fatto, di fronte a un salto nel modello epistemologico di riferimento per il dottorato professionale rispetto al dottorato tradizionale. Il che implica una sostanziale modifica dei percorsi formativi (molti crediti originano non solo da attività di ricerca, ma da confronto con soggetti terzi); dell'approccio (lo scopo non è più solo l'approfondimento delle conoscenze nella disciplina di riferimento, quanto l'applicazione dei risultati nel proprio contesto professionale e lavorativo attraverso il dominio di conoscenze aventi matrici disciplinari molteplici); dei prodotti (dalla redazione di tesi si passa per lo più allo sviluppo di pratiche innovative in ambienti di produzione);
- coinvolgimento diretto delle aziende, la cui organizzazione è motivata da una parte dalla necessità di meglio tarare sugli effettivi fabbisogni delle imprese la preparazione dei giovani che partecipano al più elevato gradino della formazione superiore; dall'altra dalla consapevolezza che dei 12 mila dottorandi italiani, che annualmente accedono ad un ciclo di dottorato, solo il 25% si può presumere che possa trovare uno sbocco in un contesto di tipo accademico⁷.

Tali operazioni saranno raccordate con le azioni previste nell'ambito dell'Asse II.

La programmazione operativa e l'attuazione dell'Azione si inseriscono a livello nazionale nelle disposizioni della legge 240/2010, del D.M. 45/2013⁸ e delle "Linee Generali di Indirizzo della Programmazione delle Università 2013 – 2015"⁹.


A livello europeo le azioni programmate si iscrivono nella cornice di riferimento definita dal programma *Horizon 2020*¹⁰ e sono coerenti con l'agenda politica che l'U.E. ha definito per le

⁷ stime del Centro Studi Confindustria

⁸ La legge 240/2010 e il D.M. 45/2013 prevedono che ad attivare i dottorati di ricerca siano le università, i relativi consorzi e qualificate istituzioni di ricerca ed alta formazione. La stessa legge prevede l'obbligo di accreditamento dei dottorati da parte del MUR sulla base di pareri emessi dall'ANVUR. In coerenza con ciò il D.M. 45 dell'8.2.2013 regola le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, individuando come requisiti indispensabili un numero minimo di personale docente a tempo pieno; esperienze di ricerca progressi; una congrua dotazione di risorse organizzative e infrastrutturali; partnership con imprese attive nella R&S e con università estere.

⁹ Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, contempla il riassetto dell'offerta formativa superiore, il sostegno delle azioni di orientamento per gli studenti, l'attrazione di studenti stranieri e la realizzazione di modelli federativi di università.

¹⁰ che mira a completare l'European Research Area, attraverso la creazione di uno spazio aperto per le conoscenze e le tecnologie nel quale i ricercatori, le istituzioni scientifiche e gli operatori economici possano liberamente circolare, competere e cooperare



università con il COM(2011)567 “Sostenere la crescita e l’occupazione. Un progetto per la modernizzazione dei sistemi d’istruzione superiore”. In questo quadro il tema della formazione dottorale costituisce un’articolazione basilare e trova declinazione in quattro aspetti costantemente richiamati dall’Unione Europea: qualità, mobilità, innovazione e occupabilità.

Nell’ambito della presente azione verrà inoltre dato particolare risalto a metodologie didattiche innovative (es. MOOC, mix lezioni in presenza/online, etc).


L’intento di radicare nelle regioni del Mezzogiorno il personale ad elevata qualificazione, non costituisce il risultato esclusivo di azioni ad hoc da porre in essere a valle delle attività di alta formazione, quanto il portato complessivo della *policy* che si avvia con l’implementazione del programma, in sinergia con Horizon 2020 (livello europeo), il Programma Nazionale della Ricerca (livello nazionale) e lo sviluppo di interventi nei diversi contesti territoriali (livello regionale). L’approccio sistemico in cui si intende inserire il percorso attuativo del POC e del PON e che il MUR ha inaugurato sintonizzando durata e tempistica del PNR a quelle vigenti per i programmi quadro mira ad indurre una sostanziale modifica dell’ecosistema innovativo in cui agiscono gli attori istituzionali e di mercato operanti nelle regioni meno sviluppate e in transizione:

- le imprese saranno stimulate ed agevolate ad innalzare il proprio potenziale innovativo (sia nella generazione di nuovi prodotti e processi *in house*, sia rafforzando e qualificando le relazioni con organizzazioni esterne);
- le strutture scientifico-tecnologiche devono massimizzare lo sviluppo di nuove conoscenze e la relativa veicolazione verso il mondo produttivo;
- le istituzioni dovranno assumere orientamenti strategici (focalizzazione delle risorse su ambiti prioritari condivisi) e gestionali (flussi di finanziamento chiari, certi e coerenti) in grado di generare impatto accelerato e duraturo.

Il radicamento dei “cervelli” sul territorio costituisce l’effetto combinato di mutamenti istituzionali, culturali e strutturali che il Programma intende determinare in sinergia con i molteplici strumenti di *policy* avviati o in fase di avvio nella RSTI.

Nella ideazione, progettazione e gestione dei dottorati a caratterizzazione industriale, un importante spazio verrà riconosciuto ai temi del trasferimento tecnologico e della gestione dell’innovazione. L’importanza di essi non solo scaturisce dai gravi ritardi che in Italia, con alcune rare eccezioni (Politecnici di Milano e Torino, Scuola Superiore di Pisa), e soprattutto nel mezzogiorno si sono accumulati sul tema della valorizzazione economica e commerciale dei risultati scientifici. È, infatti, da sottolineare che il processo innovativo enuclea al proprio interno come essenziale momento creativo e di verifica quello dell’applicazione dei trovati di laboratorio. È attraverso questa fase che traiettorie tecnologiche alternative tra loro si confrontano prima che lo sviluppo assuma una forma compiuta e acquisisca determinate caratteristiche.

I contenuti formativi che verranno veicolati attraverso i corsi di dottorato promossi dal POC avranno i seguenti principali fuochi d’attenzione:



- la capacità di selezionare le informazioni disponibili attraverso *scouting* tecnologico, scenari e trend scientifici;
- strumenti e metodi per la promozione di partnership e networking nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- l'attività di protezione legale della proprietà intellettuale dei trovati scientifici;
- la individualizzazione delle modalità appropriate per addivenire alla commercializzazione delle nuove conoscenze (dalla cessione dei brevetti alla concessione di licenze, all'avvio di start-up), partendo sia dalle caratteristiche intrinseche delle conoscenze da valorizzare, sia dai fattori di contesto.

Azione I.2 – Mobilità dei ricercatori

L'azione si articola in due linee di attività, una rivolta alla mobilità vera e propria e la seconda dedicata ad azioni di attrattività.

Mobilità

Con la presente azione vengono promossi percorsi di cooperazione e integrazione per far fronte ai mutamenti strutturali che sono intervenuti e tuttora interessano il lavoro scientifico e le connesse azioni di diffusione e valorizzazione delle conoscenze. L'azione è volta a migliorare l'offerta formativa in continuità con l'esperienza intrapresa nella passata programmazione 2007-2013 attraverso la linea di intervento "Angel". Sono tre i fenomeni che si intendono fronteggiare:

- l'impatto della globalizzazione in termini di crescente divisione internazionale del lavoro scientifico, che complementa la dispersione geografica delle attività produttive, il consolidarsi di processi di parcellizzazione delle competenze industriali e il conseguente formarsi delle c.d. catene globali del valore;
- la moltiplicazione dei luoghi deputati a formulare e implementare i processi innovativi, che non sono più riducibili ai laboratori e alle istituzioni scientifiche, ma intersecano tutti gli ambiti, sia istituzionali che di mercato, chiamati a ideare, produrre, diffondere e valorizzare le conoscenze. In un tale quadro diviene necessario costruire relazioni pregnanti tra tutti gli attori che espletano ciascuna delle funzioni richiamate, perché le collaborazioni e le alleanze costituiscono ormai modalità imprescindibili per elaborare e incorporare conoscenze e per sviluppare nuove competenze tecnologiche;
- la struttura a cluster che sempre più contraddistingue i fenomeni innovativi in ogni ambito del sapere e in ogni dominio tecnologico. Ciò impone di acquisire una capacità di lettura integrata della portata delle innovazioni, perché un'organizzazione se ne possa appropriare e, per questo tramite, possa costruirsi vantaggi competitivi da far valere sul mercato.

In tale contesto evolutivo la promozione e il sostegno della mobilità del personale dedito alla ricerca o che dovrà assumere un ruolo nelle istituzioni scientifiche e tecnologiche costituiscono importanti capitoli della politica di sviluppo. Per questo tramite, infatti, si creano le condizioni per costruire



opportunità di confronto e di cooperazione che abbattano barriere geografiche/culturali/istituzionali e risultino finalizzate a rafforzare il sistema innovativo del Mezzogiorno. In un quadro internazionale, ed in particolare europeo, chiaramente orientato a sostenere le “mobilità plurali” (geografica, disciplinare, settoriale, fisica o virtuale) come fattore di miglioramento della qualità dei sistemi di ricerca e formazione superiore, le *policy* elaborate in Italia non hanno recepito finora il potenziale innovativo che si connette alle mobilità, sia per la preparazione del personale coinvolto nei processi, sia per garantire spessore e qualità degli *outcome* del sistema innovativo.

L'intervento prevede il sostegno del MUR alla mobilità del personale coinvolto a diverso titolo nell'attività di ricerca per lo sviluppo della partecipazione a reti di relazioni internazionali. Il POC cofinanzia consistenti periodi di mobilità, connotata preferibilmente da carattere intersettoriale ed interdisciplinare, e in linea con gli obiettivi e le priorità di specializzazione individuate nella RIS3 per favorire la crescita e lo sviluppo di competenze nelle aree nazionali strategiche per lo sviluppo dei territori.

Tali azioni beneficeranno dell'esperienza acquisita dall'Amministrazione attraverso il Progetto “Angels” (Messaggeri della Conoscenza), cofinanziato nell'ambito della programmazione 2007-2013, tramite il quale i dipartimenti Universitari delle Regioni CONV hanno attivato iniziative di didattica integrativa svolte da ricercatori affiliati a Università o centri di ricerca non italiani, contribuendo in questo modo all'incremento dell'attrattività dei Dipartimenti stessi e alla propensione del personale universitario ad adottare pratiche di ricerca e di insegnamento al passo con gli standard più avanzati a livello internazionale.

Altra modalità di intervento che si intende attivare mira a promuovere una mobilità intersettoriale del personale di ricerca, al fine di incrementare la permeabilità tra due mondi – quello delle istituzioni scientifiche pubbliche e quello della ricerca industriale – che finora solo in particolari ambiti settoriali e territoriali hanno maturato scambi di una certa entità. I ricercatori che in Italia hanno vissuto esperienze professionali in entrambe le sponde sono solo il 18%, contro il 21% in Germania e 33% in Danimarca.

Il quadro di riferimento in cui trova definizione la presente azione è la “Strategia Europa 2020” ed, in particolare, al Programma “*Youth on the Move*”, che enuclea un pacchetto coordinato di azioni, che intendono conseguire alcuni propositi di rilevante portata: offrire ai giovani opportunità di lavoro all'estero; moltiplicare le possibilità formative di elevato profilo per persone in età adulta; favorire esperienze di formazione sul lavoro e di tipo imprenditoriale. Altro strumento a cui è opportuno fare richiamo è “Europass”, che si sostanzia in un insieme di documenti mirati ad agevolare la mobilità geografica e professionale dei cittadini europei, valorizzandone il patrimonio di esperienze e conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel tempo.

Relativamente al quadro istituzionale nazionale che fa da riferimento all'intervento programmato a sostegno della mobilità, il principale documento è individuato nelle “Linee Generali di Indirizzo della Programmazione delle Università 2013 - 2015” che, perseguendo la promozione della dimensione internazionale della ricerca e dell'alta formazione, esplicitano la necessità di rafforzare l'inserimento



degli atenei e degli enti pubblici di ricerca in qualificati circuiti di cooperazione scientifica a livello internazionale.

Attrazione di Ricercatori

L'intervento mira a creare le condizioni per stimolare e agevolare l'attrazione verso le Regioni in ritardo di sviluppo e in transizione di ricercatori, pronti a mettere le loro elevate competenze al servizio dello sviluppo. In particolare, s'intende favorire con questa azione il rientro dei ricercatori italiani trasferitisi all'estero e nelle aree del Paese diverse da quelle *target*, dove hanno avuto l'opportunità di maturare esperienze scientifiche e professionali in ambienti altamente competitivi e di ricercatori con esperienza in preparazione e gestione di proposte per l'accesso a programmi e/o progetti a carattere internazionale e su base competitiva, acquisita presso atenei/ enti di ricerca/imprese/altre istituzioni fuori dalle aree *target*, nonché ricercatori interessati ad operare nelle regioni del Mezzogiorno definite come *target*.


L'intervento mirerà a valorizzare, a seguito dei necessari aggiustamenti metodologici e contenutistici suggeriti dai risultati raggiunti con l'esperienza e dagli indirizzi della nuova programmazione 2014-2020, l'azione dei c.d. Angels - "Messaggeri della Conoscenza".

Con la presente azione il MUR intende attivare un meccanismo di sostegno alle università statali e non statali, enti pubblici di ricerca e imprese che vogliono offrire occasioni professionali a personale qualificato che manifesti il proprio interesse e disponibilità a (ri)entrare nel nostro Paese e specificamente nelle regioni del Mezzogiorno *target* della presente Azione. Gli elementi qualificanti dell'intervento sono così riassumibili:

la natura competitiva dell'azione proposta. Gli enti interessati dovranno precisare il profilo dei candidati che intendono proporre alla selezione, evidenziando le caratteristiche curriculari di eccellenza che li devono contraddistinguere e il contesto in cui saranno chiamati a operare e che può garantire la piena valorizzazione delle esperienze scientifiche e professionali maturate;

la selezione dei candidati verrà avviata attraverso un bando per contratti triennali sostenuti finanziariamente attraverso la presente azione. Il personale in tal modo selezionato, purché in possesso dei requisiti necessari (o perché già ottenuti, o perché conseguiti nel triennio), potrà essere assunto con una qualifica corrispondente al profilo professionale concordato all'inizio del contratto, potendo contare su un contributo del MUR pari al 100% della retribuzione lorda complessiva per un periodo massimo di 3/5 anni nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Nel quadro della finalità generale dell'intervento che mira ad attrarre il personale ad alta qualificazione trasferitosi all'estero, gli scopi specifici possono essere così declinati:



- valorizzare nel contesto nazionale il personale ad elevata qualificazione, che incorpora già un importante investimento formativo nazionale e che rischia altrimenti di venire disperso.
- agevolare l'immissione nei settori produttivi di giovani in possesso di un elevato livello di conoscenze e competenze, in grado di contribuire al riposizionamento competitivo delle imprese.


Azione I.3 – Istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI e sua capacità di attrazione (Studiosi)

L'Azione, all'origine interamente sostenuta dall'Asse I del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 è inserita nel presente Programma al fine di garantirne la piena sostenibilità finanziaria. Ha come obiettivo il sostegno dei percorsi di istruzione terziaria di ricercatori e studenti (universitari e post-universitari) al fine di rafforzare le competenze dei destinatari agevolando la partecipazione a percorsi di alta formazione, anche attraverso l'attivazione di strumenti finanziari

La programmazione nell'ambito del PON risponde a un consistente fabbisogno di innalzamento delle competenze, registrato anche a livello comunitario e nell'area OCSE. Il Rapporto OCSE 2017, infatti, evidenzia che solo il 18% della popolazione adulta del nostro Paese è laureata, contro il 30% della media dei Paesi aderenti all'OCSE. Attraverso il sostegno all'istruzione terziaria in ambiti coerenti con la SNSI pertanto, l'Amministrazione ha contribuito e contribuisce a ridurre la distanza dall'obiettivo del 40% di giovani con scolarizzazione terziaria al 2020.

Il disallineamento risulta evidentemente difficile da colmare, anche in un orizzonte di medio periodo e la validità dell'Azione e la sua coerenza con fabbisogni rilevati e obiettivi della programmazione unitaria si confermano anche a distanza di tempo. Nel 2023, la quota di giovani in possesso di un titolo di studio terziario nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni è, infatti, ancora pari al 30,6%¹¹ in Italia. Il rapporto OCSE 2024 indica l'Italia come il secondo Paese con la quota più bassa dopo il Messico ed evidenzia che molti neolaureati emigrano. I flussi migratori Sud Nord di studenti e laureati - secondo quanto si apprende dal Rapporto SVIMEZ 2024 - sono in costante aumento. Nello specifico, i dati relativi agli immatricolati delle lauree triennali e a ciclo unico mettono in luce che il Mezzogiorno, tra il 2010/11 e il 2023/24, ha perso quasi uno studente su cinque della propria potenziale platea studentesca (22mila studenti in media annua), essendosi registrata una lieve inversione di tendenza del fenomeno solo nel periodo post-pandemia, seppur di dimensione poco rilevante dal punto di vista quantitativo. L'attivazione della misura nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia tende quindi a sostenere la presenza di capitale umano qualificato sul territorio.

¹¹ <https://noi-italia.istat.it/pagina.php?id=3&categoria=5&action=show&L=0>




Principi e criteri di selezione delle azioni-progetti

La selezione delle operazioni avverrà nel rispetto dei Criteri di Selezione approvati dal CdS del PON “Ricerca e Innovazione”.

Indicatori di output

ID	INDICATORE	CATEGORIA DI REGIONI	UNITA' DI MISURA	VALORE OBIETTIVO (2026)			FONTE DI DATI	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA
				U	D	T		
CO03	Le persone inattive	LD	N	7	8	15	Monitoraggio MUR AdG/Beneficiari	annuale
		TR	N	87	87	174		
CO11	Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	LD	N	4	4	8	Monitoraggio MUR AdG/Beneficiari	annuale
CO11	Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	TR	N	128	128	256	Monitoraggio MUR AdG/Beneficiari	annuale
1.01	Ricercatori destinatari di azioni di mobilità	LD	N	11	12	23	Monitoraggio MUR AdG/Beneficiari	annuale
		TR	N	46	46	92		



ASSE II PROGETTI TEMATICI

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

ASSE II	Progetti Tematici (OT 1)
ID OS-RA	<p>Obiettivo Specifico 2: L'obiettivo specifico corrispondente alla priorità (1a) individuata sul presente Asse è quello di potenziare Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi transeuropei, nazionali e regionali, in coerenza con le disposizioni ESFRI e con il PNIR.</p> <p>Gli interventi mirano a incidere sulle debolezze strutturali e culturali rinvenibili nei territori in ritardo di sviluppo e che rendono di scarso spessore le iniziative innovative poste in essere.</p> <p>RA 1.5: Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I.</p>
Obiettivo specifico (OS)-Risultato Atteso (RA)	Risultato Atteso 1.5
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	<p>Il potenziamento delle infrastrutture di ricerca di elevata qualificazione è stato individuato come prioritario da tutti gli stakeholder (sistema scientifico, sistema delle imprese), in quanto una dotazione infrastrutturale di eccellenza rende possibile l'accesso ad attrezzature e risorse scarsamente reperibili nell'offerta di mercato e, nel contempo, assicura la fruizione di servizi ad elevato contenuto di conoscenza.</p> <p>Il potenziamento intende rimuovere, con apposite ed adeguate modalità e strumenti, i vincoli strutturali, imprenditoriali e di contesto, in coerenza con le indicazioni definite dal Piano Nazionale delle Infrastrutture (PNIR), coerentemente alle disposizioni ESFRI, e dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).</p> <p>Le azioni che verranno poste in essere avranno una valenza di sistema, si iscriveranno cioè in interventi che mirano al sostegno della partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica.</p> <p>In coerenza con un tale indirizzo, il sostegno del POC verterà alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico imperniati su poche aree tematiche funzionali alla realizzazione della strategia di S3.</p>

ID	INDICATORE	CATEGORIA DI REGIONI	UNITA' DI MISURA DELL'INDICATORE	VALORE DI BASE			VALORE OBIETTIVO (2026)		
				U	D	T	U	D	T
03	Imprese che hanno svolto attività di R&S in	LD	%			33,00			34,00




	collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati ¹² [Fonte ISTAT]								
03	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati ¹³ [Fonte ISTAT]	TR	%			37,00			38,00

¹² Ind. 432 Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati (a) (b) (c) (d)

<https://www.istat.it/sistema-informativo-6/banca-dati-territoriale-per-le-politiche-di-sviluppo/>

¹³ Ind. 432 Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati (a) (b) (c) (d)

<https://www.istat.it/sistema-informativo-6/banca-dati-territoriale-per-le-politiche-di-sviluppo/>



DESCRIZIONE DELLE LINEE DI AZIONE E DEGLI INDICATORI

Identificativo Linea di Azione – Azione collegata all’OS_RA	II.1.1
Azione-Linea di Azione	Infrastrutture di Ricerca

Azione II.1 – Infrastrutture di Ricerca


L'azione Infrastrutture di Ricerca (IR) dovrà essere coerente con il Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) e con il Forum Strategico per le Infrastrutture (ESFRI). In questo senso le infrastrutture eleggibili dovranno essere di adeguata qualità e dimensione e realizzarsi nei confini della S3 nazionale, mirando a dotare le regioni target individuate di infrastrutture di ricerca all'avanguardia, che siano accessibili a tutti i ricercatori in Europa e non solo e che sfruttino appieno il potenziale di progresso e innovazione scientifici.

Le infrastrutture di ricerca rappresentano fattori chiave della competitività europea nell'intero spettro dei campi scientifici e sono essenziali per l'innovazione scientifica. In molti campi la ricerca è impossibile senza avere accesso a sistemi strutturati e complessi ove le singole strumentazioni possano operare in sinergia funzionale, consentendo di raggiungere risultati ricavati dal sistema complessivo e non dal singolo strumento o dotazione anche se complessa.

La ricerca scientifica di Frontiera e la capacità d'innovazione richiedono Infrastrutture di Ricerca di alta qualità ed adeguata dimensione, aperta al sistema delle imprese, e la possibilità per i ricercatori dei sistemi privato e pubblico di accedere alle risorse e ai servizi che queste IR rendono disponibili.

L'azione si propone pertanto di:

- rafforzare le capacità di innovazione delle PMI e la loro capacità di fruire adeguatamente della ricerca;
- promuovere e sostenere aggregati di ricerca regionali;
- valorizzare il potenziale di ricerca delle regioni target individuate;
- creare grandi infrastrutture di ricerca all'avanguardia, fino ad oggi mai realizzate nel territorio nazionale;
- avvicinare scienza e società;
- incoraggiare infrastrutture di ricerca ad agire in veste di pioniere nell'uso delle tecnologie, nella promozione di partenariati R&S con l'industria, al fine di agevolare



l'uso industriale delle infrastrutture di ricerca e di stimolare la creazione di aggregati innovativi;

- facilitare l'utilizzo da parte dei ricercatori delle grandi infrastrutture, nella consapevolezza che gli stessi costituiscano un fattore di innesco decisivo per la produzione di conoscenza e innovazione.

Gli interventi riguarderanno principalmente:

- ⇒ Sostegno alle infrastrutture di ricerca esistenti ⇒ potenziamento, e modernizzazione delle IR sul territorio nazionale, al fine di rafforzarne l'impatto e il rilievo europeo;
- ⇒ Sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca ⇒ realizzazioni di nuove infrastrutture (che non riguardano nuovi interventi edili ma solo riqualificazione e potenziamento) di interesse europeo che, partecipando alla realizzazione della Roadmap ESFRI, sostengano le comunità dei ricercatori con competenze e tecnologie italiane;
- ⇒ Sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca ⇒ realizzazioni di infrastrutture innovative (che non riguardano nuovi interventi edili ma solo riqualificazione e potenziamento), complesse, di interesse europeo, che si distinguano nel loro carattere di unicità ed eccellenza in tutto il territorio nazionale

Le infrastrutture dovranno rispecchiare le esigenze specifiche della comunità scientifica europea, per permettergli di rimanere all'avanguardia, e dell'industria per rafforzare la base delle conoscenze e del know-how tecnologico. Le grandi infrastrutture, oltre ad attrarre i migliori talenti, catalizzano la concentrazione di attività avanzate, riqualificano distretti tecnologici e di servizi e creano l'humus per l'insediamento di grandi e medie imprese, e di attività imprenditoriali fortemente innovative (start-up, spin-off).

A tale riguardo con la presente azione si vuole principalmente incrementare gli strumenti a disposizione dell'innovazione applicata alla produzione di beni e servizi con effettivo trasferimento di conoscenza dalla ricerca all'attività imprenditoriale. Ne consegue un forte indirizzo verso azioni che mirino a risultati di più diretto impatto sulla effettiva capacità innovativa del sistema imprenditoriale (applicazione di conoscenza) in modo esteso e orientando le attività di ricerca (R&D) ad ambiti in grado di indurre future specializzazioni produttive *science and technology based* e di stimolare le imprese ad aprirsi maggiormente all'interazione con altri attori.

Propedeutica all'investimento di nuove risorse per le infrastrutture è la verifica della loro capacità di garantire l'autosostentamento nel medio e lungo termine.

La valorizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture di ricerca presenti potranno fornire al sistema della ricerca strumenti necessari per far avanzare le frontiere della conoscenza ed affrontare in maniera più efficace ed efficiente le grandi sfide della società, sia quelle identificate a livello comunitario nell'ambito del Programma Quadro Horizon 2020, sia quelle prioritarie per il nostro Paese.



In continuità con l’iniziativa promossa sul PON “R&C” 2007-2013, l’azione non si configurerà come un semplice aiuto rivolto a strutture pubbliche, ma sarà finalizzato anche a promuovere lo sviluppo competitivo delle Regioni ed, in particolare, delle imprese minori.

Per quanto sopra esplicitato, l’intervento in oggetto fa parte del più ampio disegno del MUR finalizzato al rilancio del Sistema della Ricerca e Innovazione nelle Regioni beneficiarie. Per tale ragione è necessario considerare le azioni a beneficio delle infrastrutture di ricerca in maniera sinergica e congiunta alle altre iniziative di promozione della R&I (Azioni II.2 e II.3) e per l’incremento del Capitale Umano. Attraverso tale azione si intende infatti accrescere la capacità attrattiva delle infrastrutture di ricerca localizzate nelle Regioni interessate, verso i ricercatori e i giovani talenti provenienti dal contesto nazionale ed internazionale, per favorire la crescita e lo sviluppo di capitale intellettuale e capitale imprenditoriale. Gli indirizzi di sviluppo perseguiti attraverso gli investimenti nell’industria, nei servizi e nelle infrastrutture di Ricerca saranno perciò integrati da interventi sul capitale umano in grado di accrescerne il potenziale.

Il MUR intende procedere su molteplici livelli, prevedendo da un lato la costruzione di importanti infrastrutture mediante progetti ad hoc, compatibili con gli indirizzi del programma europeo ESFRI e, dall’altro il consolidamento e/o l’*upgrade* di grandi infrastrutture già operative, in linea con le strategie regionali di ricerca e innovazione per la "specializzazione intelligente", al fine di consentire un incremento delle sinergie tra le politiche comunitarie e nazionali.

Principi e criteri di selezione delle azioni-progetti

La selezione delle operazioni avverrà nel rispetto dei Criteri di Selezione approvati dal CdS del PON “Ricerca e Innovazione”.

Indicatori di output

ID	INDICATORE	CATEGORIA DI REGIONI	UNITA' DI MISURA	VALORE OBIETTIVO (2026)			FONTE DI DATI	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA
				U	D	T		
	Capacità dell’infrastruttura potenziata (N ore annue di ricerca complessivamente rese disponibili dall’IR mediante l’insieme dei suoi asset nuovi o innovati)	LD	h/anno			502.244	Monitoraggio MUR AdG/Beneficiari	annuale



Capacità dell'infrastruttura potenziata (N ore annue di ricerca complessivamente rese disponibili dall'IR mediante l'insieme dei suoi asset nuovi o innovati)	TR	h/anno		21.981	Monitoraggio MUR AdG/Beneficiari	annuale
---	----	--------	--	--------	----------------------------------	---------



DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

ASSE II	Progetti Tematici (OT 1)
ID OS-RA	<p><u>Obiettivo Specifico 3</u>: L'obiettivo specifico corrispondente alla priorità (1b) individuata sul presente Asse è quello di rafforzare il sistema innovativo regionale attraverso progetti tematici di R&I, l'incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche e il potenziamento di queste ultime.</p> <p><u>RA 1.2</u> – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale</p> <p><u>RA 1.3</u> – Promozione di nuovi mercati per l'innovazione</p>
Obiettivo specifico (OS)- Risultato Atteso (RA)	Risultato Atteso 1.2 e 1.3
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	<p>La ricerca, quale fattore strumentale alla creazione di innovazioni di prodotto, processo e servizi, contribuisce ad elevare la competitività delle imprese e del sistema produttivo nel suo complesso. Affinché i risultati della ricerca possano essere messi a frutto in tal senso, è necessario che vi siano fondamentali connessioni tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese, che possono essere promosse, tra l'altro attraverso il trasferimento tecnologico; le collaborazioni tra università e imprese; gli investimenti imprenditoriali in R&D; il rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione (cluster, parchi tecnologici e startup che fungono da catalizzatori per tradurre la ricerca in innovazione).</p> <p>In quest'ottica, attraverso le Azioni dell'Asse si intende contribuire al conseguimento di specifici risultati, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crescita della propensione a innovare da parte delle imprese già esistenti sul territorio, anche se operanti nei settori a bassa intensità scientifico – tecnologica; - aumento della capacità di attrarre imprenditorialità operante in attività alla frontiera tecnologica, onde accrescere le opportunità di valorizzazione delle competenze esistenti sul territorio; - creare le condizioni per rafforzare l'inserimento degli attori locali all'interno di filiere scientifico tecnologiche di eccellenza nazionale e internazionale.



ID	INDICATORE	CATEGORIA DI REGIONI	UNITA' DI MISURA DELL'INDICATORE	VALORE DI BASE			VALORE OBIETTIVO (2026)		
				U	D	T	U	D	T
03	Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL	LD	%			0,77			0,98
		TR				0,89			1,03



DESCRIZIONE DELLE LINEE DI AZIONE E DEGLI INDICATORI

Identificativo Linea di Azione – Azione collegata all'OS_RA	II.2.2, II.2.3 e II.2.4
Azione-Linea di Azione	Cluster Tecnologici E Progetti di Ricerca su Tecnologie abilitanti

Azione II.2 - Cluster Tecnologici


Con la presente azione il MUR intende creare condizioni per una piena valorizzazione dell'esperienza maggiormente innovativa avviata negli ultimi anni attraverso i cluster tecnologici nazionali (CTN), che ha portato a selezionare un insieme limitato di temi strategici su cui concentrare le risorse disponibili, individuando nel contempo a livello settoriale e territoriale grandi aggregati di competenze (scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private) da porre a guida di un percorso di riposizionamento strategico dell'intero sistema paese sulla frontiera tecnologica internazionale.

L'azione mira a favorire lo sviluppo di ecosistemi dell'innovazione - aggregazioni organizzate di imprese, istituzioni di ricerca pubbliche e private, incubatori di start up e altri soggetti finanziari forti, efficienti e competitivi a livello globale - in grado di favorire economie di rete, sinergie e promuovere una maggiore competitività del sistema economico nazionale.

L'azione, in coerenza con le finalità della strategia Europa 2020, del programma Horizon 2020 e della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), intende promuovere operazioni complesse che riguardino molteplici step delle filiere innovative riguardanti uno specifico ambito applicativo, evitando la proliferazione e la frammentazione di iniziative sui diversi territori, creando collegamenti strategici tra la dimensione nazionale e quella regionale, favorendo le eccellenze di specializzazione in ambiti di ricerca ritenuti strategici, promuovendo ogni possibile connessione tra le migliori esperienze a livello Paese.

Proprio nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente, l'UE ha individuato nel Cluster un ruolo fondamentale e con la COM(2008) 652 definitivo/2- "Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione", che identifica come una delle priorità assolute l'attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione per il raggiungimento dell'eccellenza dei Cluster europei e indica le linee guida e gli strumenti per la costituzione di cluster di livello internazionale.

In questo quadro di riferimento, tenuto conto dell'iniziativa lanciata dal MUR con l'Avviso D.D. 257/Ric. del 30.5.2012 che ha favorito la creazione di 8 cluster tematici nazionali negli ambiti:



Aerospazio, Agroalimentare, Chimica Verde, Energia, Fabbrica intelligente, Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, Scienze della Vita, Tecnologie per gli ambienti di vita, Tecnologie per le Smart Communities, la scelta programmatica prende in considerazione un insieme limitato di priorità di investimento sulla base dei temi individuati in coerenza con le aree tematiche della SNSI :


- Aerospazio;
- Agrifood;
- Blue Growth (economia del mare);
- Chimica Verde;
- Design, creatività e made in Italy ;
- Energia;
- Fabbrica Intelligente;
- Mobilità Sostenibile;
- Salute;
- *Smart, Secure and Inclusive Communities*;
- Tecnologie per gli Ambienti di Vita;
- Tecnologie per il Patrimonio Culturale.

I beneficiari saranno, oltre ai 12 Cluster nazionali, altri organismi scientifico-tecnologici pubblico-privati nelle aree tematiche sopra elencate che propongano interventi, eventualmente, in collaborazione con i cluster esistenti, volti ad accrescere le potenzialità di sviluppo, ottimizzare l'uso delle risorse, accrescere l'interazione e le sinergie fra attori del territorio.

Beneficiari privilegiati dell'intervento saranno altresì i soggetti esclusi dalla partecipazione sia a dette piattaforme che ai bandi europei (con particolare riferimento al programma H2020) dovuto essenzialmente da condizioni di contesto svantaggiate quali l'incapacità a rispondere ad opportunità fornite dai strumenti di finanziamento o dalla non conoscenza di opportunità di sviluppo che vengono offerti da programmi specifici rivolti alla ricerca.

Gli intenti specifici previsti nell'ambito di questa azione sono:

- valorizzare i risultati e gli impatti industriali, socio-economici, occupazionali delle attività di ricerca sul territorio di riferimento e nazionale;
- rafforzare la cooperazione istituzionale al fine di assicurare la programmazione di interventi e risorse, rafforzarne la sostenibilità, favorire sinergie, ridurre le duplicazioni;
- favorire processi di internazionalizzazione, migliorare la capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo e all'impiego di capitale umano qualificato capace d'incrementare la qualità dei prodotti della ricerca e il loro impatto sull'impresa, sul mercato e



sullo sviluppo dei territori di riferimento;

- stabilire e valorizzare ogni possibile connessione con analoghe esperienze nazionali, attraverso azioni di sistema connesse alle tecnologie abilitanti e alle loro relative applicazioni anche attraverso pratiche lavorative eccellenti ed approfondimenti teorici;
- creare una massa critica di competenze interdisciplinari, di capacità innovative e di creazione di imprenditorialità emergente dai saperi scientifici e tecnologici (start-up, spin-off alla ricerca);
- collegare le politiche di ricerca nazionali e regionali con quelle internazionali, per cogliere opportunità di finanziamento europee e garantire una maggiore sinergia tra le diverse fonti di finanziamento.

Si intende quindi favorire, prioritariamente, il potenziamento, lo sviluppo di aggregazioni di soggetti e di progetti, concorrendo alla realizzazione delle 5 priorità nazionali nell'ambito delle 12 aree previste dalla SNSI, proprio al fine di rafforzare la massa critica, la concentrazione e la sostenibilità degli investimenti in tali aree. Per ciascuna delle 12 aree, saranno implementate azioni tese a rafforzare e facilitare la messa in rete di soggetti operanti in quella medesima area, in una prospettiva sovraterritoriale, ed in collegamento con le traiettorie tecnologiche individuate come prioritarie a livello nazionale. L'azione dovrà essere sostenuta da una forte azione di *governance* che, prendendo ad esempio il modello adottato nell'ambito dell'Avviso Distretti Tecnologici e Laboratori Pubblico privati, favorisca e rafforzi il coordinamento, l'indirizzo e la focalizzazione degli interventi agli esiti delle indicazioni e dei risultati che emergono dalle attività di verifica e di monitoraggio.

In questo modo si contribuirà a rafforzare una politica di sistema e il raggiungimento di massa critica, oltre a valorizzare le esperienze esistenti a livello nazionale.

La promozione di un intervento dedicato al rafforzamento delle 12 aree tematiche potrà consentire di dare continuità agli interventi già avviati con la precedente Programmazione con l'Avviso Cluster tecnologici, oltre a rafforzare l'azione di collaborazione e lo scambio di conoscenze fra attori del sistema, promuovendo lo sviluppo di azioni innovative (spin off di ricerca, start up), capaci di integrare ricerca-formazione-innovazione.

È opportuno ricordare che già nel bando Cluster del maggio 2012 era prevista l'istituzione di un organo di coordinamento e gestione, che assicurasse la proiezione strategica dei diversi cluster. Alla luce di tale disposizione e sulla scorta dell'esperienza avviata si ribadisce la necessità da una parte di istituire un tavolo di coordinamento dei cluster, a cui assegnare funzioni di *soft governance* nella costituzione delle strategie e degli interventi e, dall'altra, di procedere al lancio di una *call* per l'avvio dei cluster non ancora attivati (es. *Design, Creatività e Made in Italy, Tecnologie per il Patrimonio Culturale*, etc). L'intervento non prevede di destinare risorse finanziarie per il rimborso dei costi di funzionamento dell'organo di coordinamento e di gestione dei Cluster, cui spetta il compito di individuare e indirizzare le traiettorie di sviluppo tecnologico più significative e promettenti verso cui orientare gli investimenti da realizzare a livello nazionale. In tale ottica, si finanzieranno progetti ed interventi coerenti con le Strategie nazionali per i territori eleggibili.



È opportuno ribadire che il Programma destina risorse per interventi che evidenziano ricadute sovraregionali, con lo scopo precipuo di evitare le duplicazioni e le sovrapposizioni nell'ambito delle medesime aree di intervento e favorire la integrazione delle ricadute degli investimenti tra il livello regionale e quello nazionale.

Azione II.3 - Progetti di Ricerca su Tecnologie Abilitanti (KET'S)

Coerentemente con la strategia originaria e complessiva del Programma, si intende nell'ambito della presente Azione sostenere un numero contenuto di progetti ad alto impatto di Ricerca. In continuità con la Programmazione 2007-2013, al fine di incrementare la collaborazione tra mondo industriale e quello della ricerca, si darà altresì spazio alla valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti e ai partenariati europei. Questi, infatti, riuniscono la Commissione europea e partner privati e/o pubblici per affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione. Costituiscono uno strumento chiave di attuazione di Horizon Europe, contribuendo in modo significativo al raggiungimento delle priorità politiche dell'UE.

Il carattere distintivo dell'azione proposta risiede nella modalità di definizione dei relativi ambiti di riferimento. Infatti, sulla base dell'approccio *competence-based*, cardine della S3, tali ambiti sono consolidati a livello nazionale ma definiti dalle stesse Regioni che, caratterizzate da specifiche vocazioni territoriali, identificano le aree di specializzazione più coerenti con il loro potenziale di sviluppo su cui costruire un duraturo vantaggio competitivo. D'altro canto, questo approccio, di tipo *bottom-up*, ha già trovato campo di sperimentazione nell'ambito di diversi interventi del PON "R&C" 2007-2013 e del PAC Ricerca (es. *Smart Cities and Communities, Pre-Commercial Procurement*).


Ne discende che gli ambiti tecnologici di specializzazione sui quali si concentrerà l'azione del MUR sono circoscritti e selezionati tenendo conto delle potenzialità dei singoli territori.

Attraverso interventi in alcuni ambiti selezionati, sarà possibile rafforzare il sistema innovativo regionale, agendo, da un lato, attraverso grandi progetti di ricerca e, dall'altro, attraverso la valorizzazione delle collaborazioni tra imprese e strutture di ricerca. Riunendo partner pubblici e privati, i partenariati aiutano a evitare la duplicazione degli investimenti e contribuiscono a ridurre la frammentazione del panorama della ricerca e dell'innovazione a livello nazionale e nell'UE.

In particolare, gli interventi verteranno su Key Enabling Technologies (KETs), quali tra l'altro: Biotecnologie Industriali; Fotonica; Materiali Avanzati; Micro/Nanoelettronica; Nanotecnologie; Sistemi manifatturieri avanzati.

Le ricadute degli interventi promossi nell'ambito di tale azione potranno quindi riguardare una o più delle 12 aree tematiche.

L'azione intende finanziare importanti progetti di ricerca, ad altissimo contenuto tecnico-scientifico, che consentano a gruppi intersettoriali pubblici e privati, ricercatori e imprenditori di condurre ricerche avanzate che dimostrino di poter avere un impatto sociale ed economico elevato e misurabile



in termini di definizione del bisogno sociale, di dimensione della società interessata e di vantaggio competitivo rispetto alle soluzioni già esistenti.

Stante che gli interventi relativi alle KETs costituiscono uno tra i più importanti ambiti operativi, essi troveranno sviluppo nel rispetto delle disposizioni del D.M. 19.2.2013 n. 115, art. 8, p. 2, con il precipuo fine di sostenere anche la messa a punto di tecnologie applicative mirate a promuovere l'innovazione e ad innalzare la produttività nei settori tradizionali dell'economia. È questo il percorso programmatico che può determinare l'innescò di una crescita sostenibile e intelligente a livello di sistema. Saranno predisposte opportune misure di coordinamento e di valutazione in itinere per massimizzare la propagazione dei risultati e dei ritorni delle azioni finanziate dal Programma, sia attraverso il sostegno di progetti ad elevato contenuto cognitivo ed ampia pervasività di impatto, sia attraverso il sostegno di R&S più prossima al mercato.

Sempre con riferimento al predetto D.M., il MUR, in coerenza con le linee di intervento declinate all'art. 3 dello stesso, punterà ad attivare attraverso il Programma "*interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, start up e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale*" (Cfr. art. 60 c. 4 lett. e del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), favorendo nel corso del periodo di riferimento la massima integrazione fra Assi, e relative azioni.

Nell'ottica di fornire una adeguata risposta anche alle necessità messe in luce dalla pandemia da COVID 19 che ha determinato la crisi dei sistemi sanitari, nonché alla crisi energetica che ha raggiunto il suo apice nel 2022, il Programma potrà altresì sostenere interventi relativi alle KETs che siano funzionali: da un lato a rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario; dall'altro di ridurre la dipendenza energetica e favorire la transizione verde.

L'intervento si rivolge a Università, Enti pubblici e privati di ricerca, Grandi Imprese e PMI. Ogni progetto avrà durata coerente con quella del Programma, trattandosi di interventi complessi che possono contemplare sia la fase di ricerca di base, sia quelle di sviluppo e sperimentazione dei prodotti e servizi derivanti dai risultati raggiunti durante la prima fase.

L'impatto sul sistema produttivo potrà essere ulteriormente incentivato attraverso contratti di *pre-commercial procurement* sulla scorta di quanto già in fase di sperimentazione sul POC Ricerca.

L'azione proposta è inoltre per sua stessa natura fortemente connessa alle azioni sul capitale umano.

L'intervento intende perseguire le seguenti finalità:

- stimolare la creatività di ricercatori, scienziati e imprenditori italiani;
- incentivare nuove scoperte per rispondere alle grandi sfide sociali quali la qualità di vita, la sostenibilità energetica, i trasporti sostenibili, l'ambiente, le risorse primarie e le infrastrutture;
- promuovere lo sviluppo di prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico e, per questo tramite, riposizionare la competitività del nostro sistema produttivo;



- ridurre il gap di sviluppo che caratterizza le Regioni in ritardo di sviluppo.

Si specifica, altresì, che detto intervento verrà implementato in sinergia con quanto previsto dal Piano Nazionale delle Ricerche 2015-2020 e in coerenza con il Piano Nazionale delle Ricerche 2021-2027, al fine di evitare duplicazioni e potenziarne e ampliarne l'efficacia.

Al fine di dare continuità e piena valorizzazione alle iniziative meritevoli avviate nell'ambito dei passati cicli di programmazione, unitamente al rispetto delle specializzazioni delle Regioni, evidenziate nell'ambito della S3, si prevede di valorizzare i Distretti, con lo scopo di stimolare comportamenti virtuosi a livello di attori economici e scientifici e, nello stesso tempo, modificare il contesto in cui essi operano.

L'intervento intende perseguire i seguenti scopi:

- consentire un approccio strategico di lungo termine alle attività di ricerca e di innovazione, riducendo gli elementi di incertezza per l'insieme degli attori coinvolti;
- mobilitare diversi organismi scientifico-tecnologici, al fine di integrare le risorse finanziarie, umane e infrastrutturali disponibili, onde conseguire economie di scala e di scopo e ridurre i rischi di frammentazione delle iniziative e di esiti di scarso spessore;
- costruire iniziative di RSTI adeguate ad affrontare sfide complesse, attraverso lo sviluppo di approcci interdisciplinari e intersettoriali che consentano una condivisione e una valorizzazione più efficaci delle conoscenze e delle competenze mobilitate.

L'attenzione che si intende prestare all'inedito e montante fenomeno dell'innovazione sociale, dove sono attivi giovani con età inferiore ai 30 anni, cooperative sociali, start-up che originano da contesti produttivi e lavorativi connotati da alcuni elementi di marginalità, obbliga l'Amministrazione e tutte le istituzioni responsabili della politica di coesione a individuare strutture e strumenti finanziari in grado di divenire polmoni finanziari di supporto per formule imprenditoriali sicuramente non riconducibili ai consolidati canoni della nuova imprenditorialità. Occorre precisare i percorsi che aiutino a definire i contorni di una fenomenologia economica ancora lontana da una sufficiente standardizzazione; a individuare i fabbisogni di capitale che originano dal loro operare; a chiarire strumenti e criteri da predisporre per soddisfare le attese di un settore di attività "allo stato nascente". Il MUR, prima di avviare azioni a riguardo, intende procedere a una ricognizione critica sulle esperienze più avanzate sia nel *crowdfunding* (va ricordata quella che a Napoli ha riguardato la Città della Scienza), sia nell'*impact finance*¹⁴.

Azione II.4 – Pre-commercial Public Procurement (PPP)

Il *Pre-Commercial Public Procurement* (PCP) è l'Appalto Pubblico per la realizzazione di una serie di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla progettazione, produzione e sperimentazione di prototipi di prodotto/servizio non ancora idonei all'utilizzo commerciale ma che potrebbero presto affacciarsi al mercato una volta perfezionati e industrializzati.

¹⁴ Social Investment Finance Intermediaries in UK, la c.d. "finanza buona" di J.P. Morgan



Il *Pre-commercial Procurement*, anche sulla base delle esperienze realizzate negli ultimi anni sia a livello centrale sia a livello regionale, costituisce la principale azione di sostegno all'innovazione attraverso la domanda pubblica, prevedendo interventi che realizzando benefici duali, da un lato offrendo alla collettività soluzioni innovative a problemi di natura sociale, dall'altro stimolando le imprese a sviluppare soluzioni innovative sulla base delle quali consolidare nuove opportunità di mercato.


Sulla base di una metodologia già sperimentata, si prevede di svolgere preliminarmente, con l'aiuto delle amministrazioni locali, una rilevazione dei fabbisogni di innovazioni nei servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni tecnologiche e/o organizzative già presenti sul mercato, al fine di adottare successivamente azioni mirate di promozione e valorizzazione della R&I, attraverso lo strumento dell'Appalto Pre-Commerciale.

Principi e criteri di selezione delle azioni-progetti

La selezione delle operazioni avverrà nel rispetto dei Criteri di Selezione approvati dal CdS del PON "Ricerca e Innovazione".

Indicatori di output

ID	INDICATORE	CATEGORIA DI REGIONI	UNITA' DI MISURA	VALORE OBIETTIVO (2026)			FONTE DI DATI	PERIODICITA' DELL'INFORMATIVA
				U	D	T		
CO02	Imprese che ricevono una sovvenzione	LD	n.			99	Monitoraggio MUR AdG	Annuale
		TR				18		
CO26	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	LD				104	Monitoraggio MUR AdG	Annuale
		TR				18		



SEZIONE 4 – GOVERNANCE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA

ORGANISMI DEL PROGRAMMA

Ufficio Responsabile della gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per la ricerca - Ufficio IV Programmi operativi nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di rotazione, nell'ambito della politica di coesione

Largo Antonio Ruberti, 1

00153 Roma

Email: segreteria.adg@mur.gov.it

PRINCIPIO DEL PARTENARIATO

Trattandosi di un programma che assolve interamente la funzione di programmazione unitaria contribuendo quindi a rafforzare i risultati previsti dal PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e a garantire il necessario overbooking al PON al fine di scongiurare la perdita di risorse comunitarie; si può affermare che saranno rispettate tutte le modalità di coinvolgimento dei partner già previste dal PON stesso.


SIGECO – SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

A valere sul presente POC sarà formalizzato uno specifico Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co).

Il Si.Ge.Co., allegato al presente documento, è coerente con quello che approvato per il PON “Ricerca e Innovazione”. Tale scelta è coerente con l’approccio espresso nello stesso Accordo di partenariato tra lo Stato italiano e la Commissione europea, approvato in prima istanza con decisione di esecuzione C(2014) 8021, secondo cui al Punto 1.3 si prevede che per le politiche territoriali, nazionali e comunitarie, si mantenga la logica unitaria, definendo un impianto che renda più certo e compiuto lo sforzo di intervento richiesto a ciascuno strumento di finanziamento (nazionale o comunitario) nell’individuare disposizioni comuni per i fondi a finalità strutturale, incentrate maggiormente sulla programmazione della politica di coesione comunitaria.

Il Si.Ge.Co. Del Programma prevede che, nell’esercizio dei compiti, l’Autorità di Gestione si avvalga di un supporto di segreteria e di unità di staff e tecniche suddivise per specifica competenza, che operano sinergicamente sui piani di finanziamento afferenti alla programmazione unitaria. In particolare, trattasi di:

- Segreteria Tecnica e Organismo di Partenariato;
- Unità Competenti per le Operazioni;
- Unità Controlli di I Livello (UNICO);
- Unità Organizzativa Monitoraggio e Sistemi Informativi;
- Unità Organizzativa Valutazione;



○ Unità Organizzativa Comunicazione.

Le procedure delineate nel Si.Ge.Co. che coinvolgono le Unità menzionate sono volte a garantire meccanismi di semplificazione e ad evitare la duplicazione di attività in capo agli uffici a cui sono affidate analoghe funzioni per l'implementazione del POC e del PON 2014-2020. Ciò, in particolare per ciò che concerne le procedure di selezione e le procedure di verifica delle operazioni.

ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI EFFICIENTAMENTO

Un'amministrazione pubblica innovativa ed efficiente è di fondamentale importanza per fornire un miglior servizio alle imprese e ai cittadini e per garantire che le priorità d'investimento possano produrre risultati efficienti in termini di occupazione e di crescita a livello nazionale e regionale.

Per perseguire detto obiettivo il MUR intende attuare un insieme di interventi di Assistenza Tecnica, volti a supportare l'amministrazione in tutte le fasi attuative del POC e a garantire la necessaria capacità istituzionale e amministrativa per conseguire efficacemente i risultati attesi.


Le azioni di Assistenza Tecnica sono tese ad assicurare all'amministrazione il necessario supporto all'espletamento delle funzioni attuative e garantire, pertanto, la corretta gestione e controllo del Programma. Il ricorso ad azioni di Assistenza Tecnica fornisce all'amministrazione il sostegno utile alla definizione, all'implementazione e all'utilizzo di strumenti e modalità di gestione capaci di garantire efficacia ed efficienza realizzative alla *governance* del programma.

Attraverso l'Assistenza Tecnica si dovrà puntare, peraltro, alla **trasparenza dell'azione amministrativa**.

L'Assistenza Tecnica, oltre a fornire supporto nella realizzazione delle attività in capo all'Amministrazione¹⁵ come programmate in sede di prima formulazione del POC, assiste gli Organismi del Programma nell'attivazione e nell'adeguamento di procedure di riprogrammazione, attuazione e monitoraggio che si rendono necessarie con l'evoluzione del contesto socio economico e in conseguenza di innovazioni del quadro normativo e programmatico.

Nello svolgimento delle attività inerenti il Programma l'Assistenza Tecnica potrà supportare il rafforzamento amministrativo attraverso: l'affiancamento al personale *on the job*; la predisposizione di documenti, note tecniche e pareri funzionali all'efficientamento dei processi; la stesura di linee guida e strumenti a supporto delle attività in capo ai beneficiari; attraverso sessioni formative destinate al personale operativo sulle misure attuative della politica di coesione.

¹⁵ Costruzione di processi di attuazione e selezione trasparenti con supporto di pratiche Open-data e Open Access; costruzione di processi snelli che diano garanzia di tempistiche di perfezionamento certe; integrazione del flusso informativo e rafforzamento del sistema di monitoraggio; attivazione di procedure di consultazione pubblica; sviluppo di strumenti per aumentare l'impatto e le ricadute socio-economiche dei prodotti dei bandi in ricerca, con particolare attenzione all'innovazione sociale, allo sviluppo di politiche di community building; avvio di progetti di *cooperative-competition (coopetition)*, volti a promuovere la collaborazione tra imprese e altri soggetti (università, enti di ricerca, ecc.); definizione di un *rating di affidabilità* dei beneficiari; rafforzamento delle capacità amministrative e dei beneficiari, anche attraverso l'attuazione del PRA (Piano di rafforzamento Amministrativo).



Il sostegno di personale esperto in tal senso potrà contribuire a dare attuazione al Piano di Rafforzamento Amministrativo definito dall'Amministrazione per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Il consolidamento della capacità amministrativa, di strumenti all'interno dell'Amministrazione e il sostegno alla produzione di policy permetterà al MUR di strutturare un importante bagaglio e conferire alle scelte coerenza e, in misura crescente, rispondenza alle diverse esigenze che il Paese esprimerà.

MONITORAGGIO

Il POC sarà attuato nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal monitoraggio unitario 14-20.

Come previsto dalla delibera 10/2015 l'amministrazione titolare del Programma Complementare assicura l'impegno ad inviare i dati di attuazione al Sistema unico di monitoraggio, secondo le regole del Protocollo Unico.

Tale attività è finalizzata a garantire la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE.”

ELEMENTI DI CARATTERE TRASVERSALE

Il MUR si impegna ad assolvere alle condizioni e requisiti generali o specifici che saranno posti in sede di delibera CIPESS di approvazione del presente Programma o di sua riprogrammazione.

L'AdG si riserva di finanziare operazioni che si svolgono al di fuori dell'area del POC, coerentemente con il disposto dell'art. 70 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 13 del Reg (UE) 1304/2013, ogni qual volta tale apertura sia in grado di arrecare un maggior valore aggiunto nelle Regioni obiettivo.

Inoltre, sempre nel rispetto della vigente normativa europea relativa ai Fondi strutturali, il MUR intende introdurre per la programmazione 2014-2020 le “opzioni semplificate in materia di costi”, ai sensi dell'art. 67 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 14 del Reg (UE) 1304/2013, quale forma di rimborso delle spese sostenute. Nelle more della definizione della metodologia di calcolo relativa alla semplificazione dei costi si continueranno ad applicare metodologie di rendicontazione a “costi reali”.

Infine, il MUR si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari per l'attuazione di tutti gli obiettivi definiti nel POC. Il ricorso a tali strumenti avverrà conformemente a quanto previsto dall'art. 37, commi 2 e 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 e previa valutazione ex ante attualmente in corso da parte della BEI.

Le azioni programmate si configurano per un irrilevante impatto ambientale, tanto che nella formulazione del PON si è potuta eludere la redazione della VAS, su espressa determinazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare che con nota DVA-2014-0023793 del 17.07.2014 che esclude il PON dalla procedura VAS.




MODIFICHE AL PROGRAMMA E RELAZIONE DI ATTUAZIONE

In base alla delibera CIPE n.10/15, le eventuali modifiche al Programma consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS.

Alle rimodulazioni interne al programma che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra il Ministero ed il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della PCM.

Entro il 15 marzo di ciascun anno il MUR provvede alla trasmissione di una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione.

ALLEGATI**Relazione sul Sistema di gestione e controllo**

Ministero dell'Università e della Ricerca

**Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo
Complementare al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020**

Revisione gennaio 2025



INDICE

PREMESSA

1. DATI GENERALI

1.1. L'Autorità di gestione

1.2. Compiti dell'Autorità responsabile

1.3. Modello organizzativo di gestione e controllo

1.3.1 Organigramma e descrizione delle funzioni per la gestione e controllo

2. ADEMPIMENTI E PROCEDURE ADOTTATE DALL'ADG

2.1. Procedure di selezione


2.2. Verifica delle operazioni

2.3. Trattamento delle domande di pagamento MEF IGRUE

2.4. Irregolarità e recuperi

3. STRUTTURA DI MONITORAGGIO E SISTEMI INFORMATIVI

3.1. Sistema di monitoraggio



PREMESSA

Il Sistema di Gestione e Controllo, coerentemente con le prescrizioni della delibera CIPE n. 10/2015, assicura l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

Il Programma complementare è a titolarità del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (MUR), affidata agli Uffici che risultano già responsabili per le medesime funzioni per il PON R&C 2007-2013 e per il PON R&I 2014-2020.

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa del sistema di gestione e controllo del Programma operativo complementare al PON R&I 2014-2020; per quanto non qui precisato si rinvia alla Manualistica vigente per il PON (2014-2020 in prima battuta e, in via residuale 2007-2013 per gli interventi cofinanziati con i fondi stanziati in tale periodo) che deve intendersi per ciò vigente anche per il Programma complementare, giusti gli opportuni adattamenti.


Tale scelta è coerente con l'approccio espresso nello stesso Accordo di partenariato tra lo Stato italiano e la Commissione europea, approvato in prima istanza con decisione di esecuzione C(2014) 8021, secondo cui al Punto 1.3 si prevede che per le politiche territoriali, nazionali e comunitarie, si mantenga la logica unitaria, definendo un impianto che renda più certo e compiuto lo sforzo di intervento richiesto a ciascuno strumento di finanziamento (nazionale o comunitario) nell'individuare disposizioni comuni per i fondi a finalità strutturale, incentrate maggiormente sulla programmazione della politica di coesione comunitaria.

Ciò, in considerazione del contributo maggiore che la politica di coesione nazionale e comunitaria possono avere in termini di funzione antirecessiva, con un impianto programmatico unitario che veda coinvolti sia i fondi SIE, sia il Fondo sviluppo e coesione (FSC), anche mediante l'utilizzo di strumenti quali il Piano di Azione e coesione.

In tale ottica, il CIPE, con propria delibera n. 55 del 10.07.2017, ha stabilito principi, criteri e modalità per la realizzazione e attuazione di Programmi di azione e coesione nell'ambito della programmazione unitaria.

In particolare, il Punto 2 della Delibera stabilisce che:

- *“gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria”* debbano concorrere al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014-2020;
- *gli interventi attivati a livello nazionale, che includono quanto previsto dall'Accordo di partenariato, “sono previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione” e i “contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale”;*



- i programmi di azione e coesione *“sono finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso”*;
- concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori, anche le risorse del Fondo di rotazione *“resesi disponibili a seguito dell’adozione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali)”*;
- l’esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa *“su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l’efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull’andamento delle singole operazioni finanziate”*, nonché sul *“rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate”*. A tal fine, i programmi di azione e coesione *“includono un allegato che riporta la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo”*;
- le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione *“assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE”*.

A conferma della necessità di individuare meccanismi di rafforzata coerenza nei sistemi di gestione e controllo applicabili, si pongono le evoluzioni che sotto il profilo strategico e programmatico hanno interessato il PON R&I 2014-2020.

In corso di attuazione del PON, infatti, l’AdG ha ritenuto di dover modificare gli elementi del programma operativo, di cui all’ articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) (ii), (iv), (v) e d) (ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 4972.

Tale modifica è stata motivata sia dalle difficoltà riscontrate nell’attuazione del PON, sia dalla necessità di adattare la dotazione finanziaria complessiva del programma e di conseguenza dei valori target degli indicatori, nonché dalla necessità di incrementare la dotazione del programma complementare nazionale "Ricerca e Innovazione 2014-2020", per il finanziamento di operazioni simili.

Pertanto, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 120 del Reg. 1303/2013 e previa approvazione da parte del Comitato di sorveglianza, in data 15.10.2017, l’AdG ha presentato alla Commissione europea una proposta di modifica del PON consistente in una riduzione del cofinanziamento nazionale, pari complessivamente a 96.312.500 euro.

La Commissione con Decisione di esecuzione C(2018) 8840 del 12/12/2018 ha adottato il nuovo PON con la modifica proposta.

In coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 51/2018 e, in particolare, con il punto 2 della stessa, il MUR ha avviato le operazioni di rimodulazione del Programma operativo complementare al PON “R&I” 2014-2020 al fine di incrementarne la dotazione finanziaria di un importo pari alle risorse resesi disponibili a seguito della riprogrammazione del PON da destinare ai territori già definiti come target nel PON per la



realizzazione di operazioni simili a quelle originariamente pianificate nello stesso PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020.

Ciò premesso, tenuto conto delle prescrizioni della delibera CIPE n. 55 del 10.07.2017 in materia di conformità dei sistemi di gestione e controllo alla normativa nazionale e comunitaria, in considerazione della tipologia delle operazioni finanziate nell’ambito della Ricerca e Innovazione e in un’ottica di semplificazione procedurale si è ritenuto di rinviare alla Manualistica vigente per il PON R&I 2014-2020 e per il PON R&C 2007-2013, per quanto non precisato nel presente documento.

Da ultimo, in applicazione dell’art. 242 del Decreto-legge n. 34/2020, il POC 2014-2020 acquisisce le risorse della contropartita nazionale del PON 2014-2020 rese disponibili per effetto dell’applicazione del tasso di cofinanziamento UE pari al 100% delle spese certificate PON negli anni contabili 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 e 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, a cui si aggiungono altresì le spese emergenziali anticipate dallo Sato. In piena coerenza con il Programma di derivazione, le suddette risorse vengono appostate ad incremento degli Assi tematici già previsti dal POC e dal relativo piano finanziario. Le linee strategiche del Programma, infatti, sono realizzate prevalentemente in osmosi con il PON “R&I” 2014-2020 ed in continuità con il PON “R&C” 2007-2013, per cui si prevede:

- per gli interventi cofinanziati dai fondi SIE stanziati per il periodo 2014-20 e dal Fondo di Rotazione o interamente dal Fondo di Rotazione è adottato il SIGECO del PON R&I 2014-2020, con le relative procedure e strumenti mentre per interventi interamente sostenute dal Fondo di Rotazione sono definite procedure ad hoc.;
- per gli interventi cofinanziati dal FSE e dal FESR con stanziamenti a valere sul periodo 2007-13 - quali l’Avviso 254/RIC del 18/05/2011 ricadente nell’Azione II.1 o l’Avviso 257/RIC del 30/05/2012 afferente all’Azione II.2 e cofinanziati dai fondi nazionali - l’applicazione delle procedure e degli strumenti definiti nel SIGECO relativo al PON Ricerca e Competitività 2007-13 e conformemente alla specifica normativa di settore disciplinata nei singoli avvisi.

L’Autorità di Audit, nel rispetto del principio del contraddittorio con i soggetti responsabili, sottopone costantemente a verifica l’efficace funzionamento dei Sistemi di Gestione e Controllo del PON “R&I 2014-2020”, nonché del PON “R&C 2007-2013” (struttura organizzativa, procedure di selezione, attuazione e controllo degli interventi, Sistema informativo). Ciò costituisce elemento di ulteriore garanzia circa il rispetto di norme e procedure che sottendono all’attuazione della programmazione unitaria attraverso l’utilizzo dei diversi strumenti disponibili.

I paragrafi seguenti riportano la descrizione sintetica degli organismi a vario titolo coinvolti nell’attuazione del Programma, con evidenza dei relativi compiti e funzioni.



1. DATI GENERALI

1.1. L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Autorità di Gestione (Amministrazione responsabile)

Il Programma Operativo Complementare al PON R&I 2014-2020 è a titolarità del MUR.

L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Complementare al PON R&I 2014-2020 coincide con l'AdG del PON R&I 2014-2020 nella persona del Dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio IV - *Programmi operativi nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di rotazione, nell'ambito della politica di coesione* della Direzione Generale della Ricerca - DGRIC del Ministero dell'Università e della Ricerca..

Denominazione del punto di contatto principale, compreso di indirizzo di posta elettronica:

Ministero dell'Università e della Ricerca

Dott.ssa Sara Rossi, segreteria.adg@mur.gov.it; pon.ricerca@pec.mur.gov.it – PEC.

1.2. COMPITI DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE

Il MUR, in qualità di Amministrazione responsabile del Programma, è tenuto a:

- garantire il raccordo tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Programma;
- garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in coerenza con le finalità perseguite e siano conformi alle norme applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- garantire che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del Programma;
- assicurare la definizione di un sistema di gestione e controllo adeguato a garantire il corretto utilizzo delle risorse;
- stabilire procedure per far sì che tutti i documenti siano conservati in modo ordinato e corretto, al fine di garantire il rispetto delle piste di controllo adottate;
- assicurare il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei progetti cofinanziati con risorse comunitarie;
- sovrintendere alle operazioni di controllo sull'ammissibilità della spesa sostenuta in attuazione delle operazioni selezionate;
- assicurare l'esecuzione dei trasferimenti finanziari ai beneficiari/soggetti attuatori necessari alla realizzazione delle operazioni assistite, ovvero al rimborso dei costi sostenuti per la loro attuazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto alle frodi ed alle irregolarità.



1.3. MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO

1.3.1 ORGANIGRAMMA E DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PER LA GESTIONE E CONTROLLO

Nell'esercizio dei predetti compiti, l'Autorità di Gestione si avvale di un supporto di segreteria e di unità di staff e tecniche suddivise per specifica competenza, come di seguito elencate:

Segreteria Tecnica e Organismo di Partenariato: garantisce la ricezione, il controllo, il filtro e l'attribuzione degli atti provenienti dall'esterno, svolgendo, altresì, attività di supporto e organizzazione in particolare con riferimento ai processi partenariali, alla programmazione, al reporting periodico e corrente, al rispetto della normativa comunitaria e nazionale e all'allineamento delle procedure.

In quanto organismo di partenariato ha la responsabilità di acquisire e valorizzare il contributo del partenariato in fase di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma.

Unità Competenti per le Operazioni: gestiscono gruppi omogenei di operazioni e hanno la responsabilità di porre in essere le procedure connesse alla selezione, decretazione, rimodulazione, etc. del gruppo di operazioni ad esse affidate; nello specifico: predispongono gli strumenti finalizzati alla selezione e al finanziamento delle operazioni, assicurano e verificano la corretta applicazione formale e sostanziale dei criteri di selezione del Programma in tutte le fasi istruttorie dei progetti, svolgono le attività amministrative relative alle operazioni e quelle funzionali al monitoraggio strategico e alle previsioni di spesa.

Le Unità per l'espletamento delle proprie attività si avvalgono del supporto di esperti per alcuni aspetti delle attività gestionali.

Gli ambiti di responsabilità e le principali attività assegnate alle Unità Organizzative definite nell'Organigramma e nel Modello Organizzativo dell'Autorità di Gestione.

Unità Controlli di I Livello (UNICO): effettuano i controlli di I livello e garantiscono la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di controlli e ammissibilità della spesa, attraverso verifiche amministrative on desk e in loco.

L'assetto organizzativo viene assicurato da opportuni atti adottati dalla Direzione competente.

La UNICO per l'espletamento delle proprie attività si avvale del supporto di esperti.

Unità Organizzativa Monitoraggio e Sistemi Informativi: garantisce la definizione di un sistema di flussi informativi e procedurali adeguati, la raccolta e l'elaborazione dei dati fisici, finanziari e procedurali relativi a ciascuna operazione per la corretta alimentazione del sistema di monitoraggio. Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione è trasmesso al Sistema Nazionale di Monitoraggio che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la CE e gli altri soggetti istituzionali.

L'Unità presidia i sistemi informativi a supporto delle scelte di programmazione e gestione individuati secondo le esigenze del controllo e monitoraggio strategico del Programma.



Unità Organizzativa Valutazione: garantisce la realizzazione delle attività connesse alla valutazione del Programma-sulla base dell'articolazione, della programmazione, degli obiettivi e delle finalità contenute nel Piano di Valutazione adottato nell'ambito del Programma e della struttura organizzativa ad esso connessa.

Unità Organizzativa Comunicazione: garantisce tutte le attività connesse agli adempimenti comunitari di informazione e comunicazione del Programma in analogia con le specifiche e il dettaglio contenuti nel Piano di Comunicazione del PON R&I 2014-2020.


2. ADEMPIMENTI E PROCEDURE ADOTTATE DALL'ADG

2.1. PROCEDURE DI SELEZIONE

Le indicazioni operative inerenti il processo di selezione sono definite dall'AdG in coerenza con quanto previsto dagli indirizzi definiti a livello nazionale, dalle scelte adottate a livello ministeriale in relazione alle strategie di programmazione comunitaria rispettivamente per i periodi 2007-2013 e 2014-2020, nonché dai regolamenti e dagli Orientamenti comunitari.

Le procedure di selezione rispondono all'esigenza di garantire:

- la trasparenza, esplicitando le modalità di utilizzo dei criteri di valutazione delle proposte progettuali e stabilendo regole precise e condivise;
- l'uniformità delle informazioni relative alle proposte progettuali presentate, facilitando le procedure di valutazione;
- la completezza delle informazioni su cui basare la valutazione, attraverso la raccolta di documentazione progettuale esaustiva ed effettivamente funzionale ad acquisire informazioni sugli obiettivi, le caratteristiche, gli effetti attesi dei progetti di investimento presentati;
- la qualità dei progetti ammessi a finanziamento, assicurando che:
 - o le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate in conformità ai criteri di selezione condivisi e nel rispetto della vigente normativa per l'intero periodo di attuazione;
 - o sia fornito al Beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
 - o il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente linea prima dell'approvazione dell'operazione;
 - o ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione.



2.2. VERIFICA DELLE OPERAZIONI

Il MUR ha scelto di procedere alla verifica delle operazioni mutuando le medesime procedure e le medesime unità di controllo dal PON. Tale scelta è motivata dall'esigenza di garantire l'attuazione di una programmazione unitaria tra interventi cofinanziati da risorse comunitarie e interventi finanziati con risorse nazionali. Le verifiche sulle operazioni si espletano sul rendiconto prodotto dai soggetti beneficiari/attuatori delle operazioni secondo la normativa vigente in materia nel relativo periodo di programmazione con le modalità stabilite da ciascun Avviso e dalle eventuali Linee guida di riferimento attivate per misura.

Le procedure di controllo vengono effettuate:

a) sulle operazioni, basate su:


- verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai Beneficiari (on desk);
- verifiche in loco delle operazioni (verifiche a campione);

b) ex post, laddove previste, per la verifica del rispetto del principio di stabilità di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove applicabile.

Verifiche amministrative

Le verifiche amministrative *on desk* su base documentale sono svolte sul 100% delle domande di rimborso e al 100% delle relative spese, o di un campione di spese selezionato attraverso la metodologia di campionamento adottata dall'Autorità di Gestione. Tali verifiche includono un esame della domanda di rimborso e della documentazione di supporto allegata e comprendono le seguenti attività:

- verifica della procedura di selezione dell'operazione rispetto alla coerenza con i criteri di selezione adottati per l'attuazione del Programma e con la normativa di riferimento;
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione, che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e che giustifica il diritto all'erogazione del contributo; in particolare, verifica della sussistenza dell'atto giuridicamente vincolante tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario e, se del caso, tra il beneficiario e il soggetto attuatore e della sua coerenza con il bando/avviso/atto di affidamento e con il Programma;
- verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi di quanto disposto dalla normativa di riferimento nazionale, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adequamenti;
- verifica, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate, delle modalità di definizione dei parametri assunti a base (predeterminazione, calcolo giusto, equo e verificabile, etc.), nonché la corretta applicazione dei parametri stessi e il rispetto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento;
- verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);



- verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento al periodo di cofinanziamento consentito dal Programma su cui ricade l'operazione (2007-2013/ 2014-2020);
- verifica di ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie e ai limiti di spesa ammessi dalla normativa di riferimento nazionale e dell'Unione, dal Programma, dal bando di gara/ avviso/atto di affidamento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adequamenti; tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata dal Beneficiario all'operazione oggetto di contributo;
- verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- verifica del rispetto delle norme UE e nazionali in materia di appalti;
- verifica della conformità con le norme sugli aiuti di Stato, con le norme ambientali e con quelle sulle pari opportunità e la non discriminazione;
- verifica del rispetto delle norme UE e nazionali sulla informazione e pubblicità.

2. Verifiche in loco

Le verifiche in loco presso i Beneficiari sono svolte su base campionaria; tali verifiche si focalizzano sui seguenti aspetti:

- verifica della esistenza e della effettiva operatività del Beneficiario selezionato nell'ambito del Programma;
- verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale, inclusa la documentazione giustificativa di spesa, prescritta dalla normativa nazionale e dell'Unione, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento di selezione dell'operazione, dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e Beneficiario e dal contratto stipulato tra Beneficiario e soggetto attuatore;
- verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione cofinanziata a valere sul Programma;
- verifica del corretto avanzamento o del completamento del progetto/attività oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;
- verifica che i beni o i servizi finanziati siano conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale applicabile, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti/adequamenti;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità;
- verifica, ove applicabile, della conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e tutela dell'ambiente;



- verifica, ove applicabile, della stabilità delle operazioni in conformità con quanto stabilito dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

2.3. TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO MEF IGRUE

L'AdG richiede i pagamenti a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e pagamento finale.

Le domande di pagamento inviate al MEF-IGRUE sono trasmesse per conoscenza anche all'ORP.

Domanda di Anticipazione

L'AdG richiede l'erogazione dell'anticipazione che verrà riassorbita al più tardi, nella domanda di pagamento finale e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa vigente per le diverse forme di sostegno/finanziamento.

Domanda di pagamento intermedio

A seguito dei controlli e accertata, laddove previsto, l'effettiva erogazione del contributo ai singoli beneficiari/attuatori, l'AdG, predispone l'elenco delle spese da inserire a corredo delle domande di rimborso, previa verifica che:

- le spese da inserire siano reali ed effettivamente sostenute, siano state accertate dalle Unità di controllo di I livello i cui esiti siano tracciabili dal registro dei controlli;
- le spese siano riconducibili agli importi risultanti dal sistema informativo di cui si è dotato il Programma.

In esito a tali controlli l'AdG predispone la certificazione di spesa e la relativa domanda di pagamento, da inviare al MEF-IGRUE attraverso al sistema finanziario IGRUE.

Le domande di pagamento intermedio avvengono fino a concorrenza, dell'importo certificato, del 90% della dotazione del POC.

Domanda di pagamento finale


L'AdG ha altresì il compito di redigere e trasmettere la domanda di pagamento di saldo finale e una dichiarazione di spesa, corredata dalla relazione finale di esecuzione, e dall'elenco delle spese controllate e certificate, entro tre mesi dalla chiusura degli interventi del POC.

Tutte le domande di pagamento sono corredate dalle seguenti informazioni:

indicazioni degli importi impegnati e delle spese sostenute cumulativamente alla data di riferimento della domanda;

indicazione dell'importo richiesto a carico delle risorse assegnate all'intervento nei limiti delle risorse assegnate e tenuto conto delle precedenti richieste di pagamento già presentate.

Inoltre l'AdG attesta che:



- la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al Programma e alle norme comunitarie e nazionali applicabili, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del POC;
- le spese hanno superato con esito positivo i controlli previsti, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativo contabile.

2.4. IRREGOLARITÀ E RECUPERI

Al fine di garantire tempestività ed efficacia di intervento in tutti i casi in cui dovesse sorgere un'irregolarità o fosse necessario procedere attraverso il recupero di contributi già erogati, l'AdG procede come segue:

Rilievo di irregolarità

A seguito della segnalazione delle irregolarità o frodi, l'AdG, ne valuta la fondatezza mediante l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria anche al fine di stabilirne la natura isolata o sistemica. In caso di irregolarità accertata, l'AdG adotta gli atti e le procedure necessarie al fine di tutelare gli interessi finanziari nazionali e comunitari, che possono arrivare alla revoca del contributo e all'ingiunzione di restituzione al beneficiario delle somme fino a quel momento ricevute a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Recupero

Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo, rappresenta l'atto amministrativo con cui l'AdG, quantificato l'importo indebitamente versato, dispone il recupero dello stesso dando avvio alla procedura amministrativa finalizzata alla restituzione del contributo. La procedura di recupero può considerarsi conclusa o mediante il rimborso delle somme richieste da parte del beneficiario o attraverso la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti ad uno stesso beneficiario. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate, si avvia il recupero coattivo delle somme indebitamente corrisposte.

3. STRUTTURA DI MONITORAGGIO E SISTEMI INFORMATIVI

3.1. SISTEMA DI MONITORAGGIO

In conformità con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, il MUR assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, avvalendosi, a tal fine, delle funzionalità che sono implementate nell'ambito del sistema unico di monitoraggio nazionale della programmazione 2014-2020 istituito presso la Ragioneria Generale dello stato (RGS)-IGRUE.



A tale riguardo il Ministero attua il monitoraggio degli interventi di agevolazione al fine di verificare lo stato di attuazione di ciascun intervento e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, in conformità con il sistema nazionale di monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020, gestito dal MEF_RGS_IGRUE.

A fine di garantire lo svolgimento delle attività di monitoraggio le informazioni minime richieste sono le seguenti:

- informazioni anagrafiche;
- informazioni finanziarie relative a:
 - piani finanziari;
 - costi ammessi;
 - impegni di spesa;
 - spese previste e spese effettivamente sostenute, ripartite secondo specifici codici di spesa;
 - importo annuale degli investimenti previsti e realizzati;
- informazioni procedurali relative allo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- informazioni relative alla realizzazione fisica degli interventi e dei progetti finanziati.

Le informazioni specifiche da trasmettere a cura dei beneficiari sono puntualmente definite nelle disposizioni attuative degli interventi, in funzione delle finalità da essi perseguiti e delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Le informazioni sono trasmesse con cadenza bimestrale.

L'AdG assicura la verifica della correttezza dei dati trasmessi dai beneficiari al fine di assicurarne l'affidabilità.

25A04648



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prograf».

Estratto determina AAM/PPA n. 500/2025 del 1° agosto 2025

Autorizzazione: l'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): *worksharing*, composto dalle seguenti variazioni:

variazione Tipo II - C.I.13 e variazione Tipo IB - C.I.11.z.

Aggiornamento del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per:

adeguamento ai risultati ottenuti dallo studio F506-PV-0001 (EUPAS37025) correlato alle procedure EMEA/H/C/000712/MEA/030 e EMEA/H/C/000954/MEA/022;

adeguamento alla versione 5 del *risk management plan*, correlato alle procedure EMEA/H/C/000712/MEA/032 e EMEA/H/C/000954/MEA/024;

per il medicinale (A.I.C. 029485) PROGRAF.

Codice pratica: VC2/2023/375.

Procedura europea: IE/H/0165/001-004/WS/101 (EMEA/H/XXXX/WS/2519).

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Don Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano, codice fiscale 04754860155.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04582

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azacidina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 502/2025 del 1° agosto 2025

Autorizzazione: l'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II - B.II.e.1.b.2 - modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici. per il medicinale AZACITIDINA ZENTIVA.

Confezione:

A.I.C. 047497019 - «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg.

Codice pratica: VC2/2023/71.

Procedura europea: NL/H/4729/1/II/017.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale sopra indicate devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente notifica.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore della presente, entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.


Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A04583

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc».

Estratto determina IP n. 614 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PANTOLOC 40 MG 28 FILMTABLETTEN dall'Austria con numero di autorizzazione I-21015, intestato alla società Takeda Pharma GES.M.B.H. Euro Plaza Technologiestraße 5 A-1120 Wien e prodotto



da Takeda GMBH Lehnitzstraße 70-98 16515 Oranienburg Germania, da Delpharm Novara S.r.l. via Crosa n. 86 - 28065 Cerano (NO) Italia e da Nycomed LTD Ida Business and Technology Park Carrigtohill - Co. Cork Irlanda con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043170075 (in base 10) 195G8V(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato);

eccipienti:

nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio lauril-solfato, trietilcitrate;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland); S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043170075.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 043170075.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse: il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04584

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Akynzeo».

Estratto determina IP n. 615 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale AKYNZEO 300 mg/0,50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (alluminio/alluminio) - 1 capsula autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con n. EU/1/15/1001/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35 - 1560 Copenhagen V - Denmark.

Confezione:

AKYNZEO «300 mg/0,50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (alluminio/alluminio) - 1 capsula - codice A.I.C.: 052139019 (in base 10) 1KR50C (in base 32).

forma farmaceutica: capsula rigida.

composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: tre compresse (300 mg di netupitant) e una capsula molle (palonosetron cloridrato equivalente a 0,5 mg di palonosetron);

eccipienti: cellulosa microcristallina (E 460), succheri dell'acido laurico, povidone K-30, croscarmellosa sodica, silice colloidale idrata, sodio stearyl fumarato, magnesio stearato, glicerolo mono-caprilocaprato (tipo I), glicerolo, poligliceril oleato, acqua depurata, butilidrossianisolo (E 320), gelatina, sorbitolo (E 420), 1,4 sorbitano, biossido di titanio (E 171), gomma lacca (parzialmente esterificata), ossido di ferro giallo, rosso e nero (E 172), propilenglicole (E 1520).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

AKYNZEO 300 mg/0,50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (alluminio/alluminio) - 1 capsula - codice A.I.C.: 052139019;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:


AKYNZEO 300 mg/0,50 mg - capsula rigida - uso orale - blister (alluminio/alluminio) -1 capsula - codice A.I.C.: 052139019;

RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (oncologo, ematologo).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04585

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakin».

Estratto determina IP n. 619 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPAKINE CHRONO 500 mg ilgstosas darbibas tabletes 30 tabletes dalla Lituania con numero di autorizzazione LT/1/94/0818/002, intestato alla società Sanofi Winthrop Industrie 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie, 1, rue de La Vierge, Ambarès et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex, France e da Sanofi-aventis S. A., CTRA. C-35 (La Batlloria-Hostalric) Km. 63.09, 17404 Riells i Viabrea (Girona), Spain, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP - codice A.I.C.: 051978029 (in base 10) 1KL7TF (in base 32);

forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato;

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sodio valproato 333 mg e acido valproico 145 mg corrispondenti a 500 mg di sodio valproato;

eccipienti: nucleo: etilcellulosa (20 mPa.s), ipromellosa 4000 (3000 mPa.s), silice colloidale anidra, silice colloidale idrata, saccarina sodica;

rivestimento: ipromellosa (6 mPa.s), poliacrilato dispersione 30%, macrogol 6000, talco, titanio diossido (E171).

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Depakin» del foglio illustrativo e sulle etichette come di seguito indicato:

non conservare a temperatura superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Aggiungere sull'etichetta del confezionamento primario il pittogramma relativo all'avvertenza sull'utilizzo del medicinale in gravidanza presente sul flacone del medicinale estero.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 20032 - Cor-
mano (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstan-
tynów Łódzki, 95-050, Polonia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago d'Adda
- (LO);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato
(PO);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP - codice A.I.C.: 051978029;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP - codice A.I.C.: 051978029;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04586

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Kipling».

Estratto determina IP n. 620 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFIPLEN 75 microgramas/30 microgramas comprimidos revestidos - 63 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5994488, intestato alla società Gedeon Richter Plc. Gyömrői ÚT 19-21, 1103 Budapest, Ungheria e prodotto da Gedeon Richter, Plc. Gyömrői ÚT, 19-21 1103 - Budapest Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

KIPLING «0.075 + 0.030 mg compresse rivestite» 1X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 052323019 (in base 10) 1KWSQC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

composizione: ciascuna compressa rivestita contiene:


principio attivo: 75 microgrammi di gestodene e 30 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: sodio calcio edetato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, povidone K-30, amido di mais, lattosio monoidrato;

rivestimento della compressa: giallo chinolina (E 104), povidone K-90, titanio diossido (E 171), macrogol 6000, talco, calcio carbonato (E 170), saccarosio.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Cor-
mano (MI);



S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

KIPLING «0.075 + 0.030 mg compresse rivestite» 1X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 052323019;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

KIPLING «0.075 + 0.030 mg compresse rivestite» 1X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - codice A.I.C.: 052323019;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04587

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan».

Estratto determina IP n. 621 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN coated tablet 10 mg/tab, 20 tablet dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10-09-2009, intestato alla società Opella Healthcare Greece Single Member A.E.B.E. EOF. Sygrou 348, 176 74 Kallithea, Grecia e prodotto da Istituto De Angeli S.r.l., loc. Prulli, 103/C, 50066 Reggello, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in AL/PVC - codice A.I.C.: 047450059 (in base 10) IF81YC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti:

nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais (essiccato), amido di mais solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico;

rivestimento: povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera gialla.

Sostituire le condizioni di conservazione al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento esterno come di seguito riportato: 5

5. Come conservare Buscopan

Comprese rivestite: conservare a temperatura inferiore a 25°C

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corchiano (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in AL/PVC - codice A.I.C.: 047450059.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister in AL/PVC - codice A.I.C.: 047450059.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati


Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04588



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zestril».

Estratto determina IP n. 622 del 1° agosto 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZESTRIL-5, 5 mg tabletten / comprimés 28 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE141556, intestato alla società Atnahs Pharma Netherlands B.V. Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 108, 5.TV DK-2300 København S Danemarken e prodotto da Astrazeneca Reims Production, Parc Industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100 Reims, Francia, da Astrazeneca AB, Gärtunavägen, SE-152 57 Södertälje, Svezia e da Rovi Pharma Industrial Services S. A., via Complutense, 140, Alcalá de Henares, Madrid, 28805 Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: ZESTRIL «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 052324011 (in base 10) 1KWTPC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di lisinopril;

eccipienti: mannitolo, calcio idrogeno fosfato diidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato e magnesio stearato. In aggiunta, le compresse rosa e quelle bruno-rosse contengono ossido di ferro rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corzano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZESTRIL «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 052324011.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZESTRIL «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 052324011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04589

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determina IP n. 624 del 1° agosto 2025

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NEOBRUFEN 400 Mg Comprimidos Recubiertos Con Película Efg 30 Comprimidos (PVC/Al) dalla Spagna con numero di autorizzazione 70030 C.N. 661406.8, intestato alla società Viatrix Healthcare Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15 Dublino Irlanda e prodotto da Famar A.V.E. Anthoussa Plant Anthoussa Avenue, 7 15349 Anthoussa Attiki Grecia e da Mylan Hungary KFT. Mylan Utca 1 Komárom 2900 Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed SLU/Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcellona.

Confezione: BRUFEN «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049953033 (in base 10) 1HNG89 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ibuprofene 400 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido (E171), talco.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare BRUFEN» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcellona, Spagna;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi;

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Berger-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049953033.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN «400 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 049953033.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10



pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04590

Rettifica dell'estratto della determina n. aRM - 140/2025 - 68 del 21 luglio 2025 di revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myelostim».

Vista la determina aRM - 140/2025 - 68 del 21 luglio 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2025, trasmessa con protocollo AIFA n. 93735 del 21 luglio 2025 con cui è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Italfarmaco S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MYELOSTIM nelle confezioni indicate:

medicinale: «Myelostim»;

confezione: 029059019;

descrizione: «34 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

confezione: 029059021;

descrizione: «34 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 1 ml;

confezione: 029059033;

descrizione: «13 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

confezione: 029059045;

descrizione: «13 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente 1 ml;

confezione: 029059072;

descrizione: «13 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 flaconcino polvere + 1 siringa prer solv + 2 aghi;

confezione: 029059084;

descrizione: «13 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 5 flaconcini polvere + 5 siringhe prer solv + 10 aghi;

confezione: 029059096;

descrizione: «34 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 1 flaconcino polvere + 1 siringa prer solv + 2 aghi;

confezione: 029059108;

descrizione: «34 milioni ui/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione in siringa preriempita» 5 flaconcini polvere + 5 siringhe prer solv + 10 aghi.

Riscontrato che per errore materiale non è stato riportato il periodo di smaltimento scorte dei farmaci revocati, si chiede l'inserimento nel testo alla fine dell'atto della seguente frase:

«Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della sopra citata determina».

25A04591

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-190) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 8 1 8 *

€ 1,00

